

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 75° - Numero 3

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 22 gennaio 2021

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDÌ
Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 20 gennaio 2021, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2021. Disposizioni finanziarie varie.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 20 gennaio 2021, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2021. Disposizioni finanziarie varie.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2021

1. Il Governo della Regione è autorizzato, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e delle disposizioni contenute nel punto 8 dell'Allegato 4/2 al medesimo decreto legislativo n. 118/2011, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale lo schema di bilancio annuale della Regione per l'esercizio finanziario 2021, e comunque non oltre il 28 febbraio 2021, la gestione degli stanziamenti di spesa previsti per l'anno 2021 nel bilancio di previsione definitivamente approvato per il triennio 2020-2022, di cui alla legge regionale 12 maggio 2020, n. 10 e successive modificazioni, ivi comprese le variazioni discendenti dalle disposizioni della presente legge.

2. La limitazione per dodicesimi nell'assunzione degli impegni e nell'effettuazione dei pagamenti non si applica all'erogazione della quarta trimestralità dei trasferimenti per l'anno 2020 in favore dei comuni previsti dall'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 e al comma 2 dell'articolo 23 (tabella G) della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 (Missione 10, Programma 2, capitolo 476521), come rideterminata con il comma 2 dell'articolo 4, e alle autorizzazioni di cui agli articoli 2 e 3.

Art. 2.

Rifinanziamento leggi di spesa

1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di euro 16.841.667,00 (Missione 18, Programma 1, capitolo 191302).

2. Per le finalità di cui al comma 8 dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, per l'esercizio finanziario 2021, sono autorizzate le spese di euro 4.071.667,00 ad incremento della Missione 16, Programma 1, capitolo 156604, di euro 1.150.000,00 ad incremento della Missione 9, Programma 5, capitolo 150514 e di euro 26.133.313,00 ad incremento del fondo di cui al comma 4 dell'articolo 23 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modificazioni (Missione 20, Programma 3, capitolo 215746).

3. Per le finalità dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106 e successive modificazioni e dei commi 2 e 3 dell'articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modificazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di euro 8.147.372,00 (Missione 16, Programma 1, capitolo 147303).

4. Per le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di euro 2.131.667,00 (Missione 16, Programma 1, capitolo 147320).

5. Per le finalità di cui all'articolo 5 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 e successive modificazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di euro 1.465.834,00 (Missione 16, Programma 3, capitolo 147326).

6. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modificazioni e al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 e successive modificazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di euro 1.097.157,00 (Missione 1, Programma 3, capitolo 214107).

7. Il contributo concesso all'istituto regionale del vino e dell'olio ai sensi del comma 2-*quinqüies* dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modificazioni è determinato, per l'esercizio finanziario 2021, in euro 30.426,00 (Missione 16, Programma 1, capitolo 147325).

8. Il contributo concesso all'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive ai sensi del comma 2 *quinqüies* dell'articolo 23 della legge regionale n. 10/1999 e successive modificazioni è determinato, per l'esercizio finanziario 2021, in euro 135.973,00 (Missione 14, Programma 2, capitolo 343315).

9. Il contributo concesso agli enti regionali per il diritto allo studio universitario, ai sensi del comma 2 *quinqüies* dell'articolo 23 della legge regionale n. 10/1999 e successive modificazioni è determinato, per l'esercizio finanziario 2021, in euro 332.624,00 (Missione 4, Programma 4, capitolo 373347).

10. Per le finalità di cui all'articolo 45 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di euro 401.756,00 (Missione 1, Programma 10, capitolo 108170).

11. Per le finalità di cui all'articolo 67 della legge regionale n. 8/2018 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di euro 15.000,00 (Missione 9, Programma 5, capitolo 443313).

12. Per le finalità di cui al comma 12 dell'articolo 26 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modificazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di euro 46.922,00 (Missione 1, Programma 3, capitolo 212025) per il pagamento degli emolumenti e degli oneri riflessi relativi al personale in servizio presso il dipartimento regionale del bilancio e del tesoro.

COPIA TR
NON VA

13. Per le finalità di cui all'articolo 5 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 2.000 migliaia di euro (Missione 1, Programma 10, capitolo 108526).

Art. 3.

Modifiche all'Allegato 1 - Parte A e B dell'articolo 25, commi 1 e 2, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9

1. Le autorizzazioni di spesa di cui all'Allegato 1, Parte A e B dell'articolo 25, commi 1 e 2, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, per le finalità di cui alle sotto elencate leggi regionali, sono incrementate per l'esercizio finanziario 2021 degli importi a fianco di ciascuna indicati:

Norma di riferimento	Missione	Progr.	Titolo	Amm.	Rubrica	Capitolo	DESCRIZIONE	INCREMENTO Spesa 2021
PARTE A								
L.R. 5/1999, art. 7	1	11	1	2	2	242523	SOMMA DESTINATA ALLA GESTIONE DEL PERSONALE GIA' A CARICO DEL FONDO DI CUI ALL'ART.13, LETT. A), DELLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 1975, N. 42 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI COMPRESI GLI EVENTUALI ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSI.	1.342.241,00
L.R. 5/1999, art. 7	1	11	1	2	2	242524	SOMMA DESTINATA ALL'ATTUAZIONE DELLE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1999, N.5, CONCERNENTE GLI ENTI ECONOMICI REGIONALI AZASI, ESPI, EMS, ESCLUSE QUELLE PREVISTE DALL'ART.7, COMMA 6, DELLA MEDESIMA LEGGE.	479.963,00
L.R. 21/2002, art. 1	1	11	1	2	2	242525	SOMMA DESTINATA ALL'ATTUAZIONE DELLE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE 28 NOVEMBRE 2002, N. 21.	795.641,00
L.R. 26/2012, art. 11	14	2	1	2	2	342534	SOMMA DESTINATA ALLA GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE TRANSITATO DALL'ENTE FIERA DEL MEDITERRANEO POSTA IN LIQUIDAZIONE NELL'APPOSITA AREA SPECIALE TRANSITORIA AD ESAURIMENTO ISTITUITA PRESSO LA RESAIS S.P.A.	202.346,00
L.R. 8/2012 art.2 - 4;	14	1	1	2	2	243301	CONTRIBUTI ALL'I.R.S.A.P. PER LA REALIZZAZIONE DELLE FINALITA' ISTITUZIONALI PREVISTE ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 2012, N. 8, NONCHE' PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI ORGANIZZAZIONE.	1.505.066,00
L.R. 25/1976	15	1	1	6	3	313316	INTERVENTI IN FAVORE DEI CENTRI INTERAZIENDALI PER L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE NELL'INDUSTRIA (C.I.A.P.I.) AVENTI SEDE NELL'ISOLA. (EX CAP. 321703)	633.334,00
L.R. 33/1974 art.4;	16	1	1	10	2	143303	CONTRIBUTO ANNUO ALLA STAZIONE SPERIMENTALE CONSORZIALE DI GRANICOLTURA PER LA SICILIA. (EX CAP. 14707)	25.794,00
L.R. 15/1993 art.14	16	1	1	10	2	147306	CONTRIBUTO ANNUO AD INTEGRAZIONE DEL BILANCIO DELL'ISTITUTO REGIONALE DELLA VITE E DEL VINO, PER L'ATTUAZIONE DEI COMPITI ISTITUZIONALI NONCHE' PER GLI ALTRI INTERVENTI ALLO STESSO ISTITUTO DEMANDATI PER LEGGE. (EX CAP. 15004)	1.203.138,00
L.R. 14/1968 art.12	16	1	1	10	2	146518	SPESE PER LA CONDUZIONE, IVI COMPRESI I CANONI DEI TERRENI, DEI VIVAI DI VITI AMERICANE E DI PIANTE FRUTTIFERE. (EX CAP. 14602)	138.784,00

COPIA
NON

L.R. 14/1968 art.11	16	1	1	10	2	147701	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO INCREMENTO IPPICO DI CATANIA. (COMPRENDE EX CAP. 147702).	380.979,00
L.R. 14/1968 art.11	16	1	1	10	2	147704	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO COMPRESSE QUELLE RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO. (COMPRENDE EX CAPITOLO 147703)	470.586,00
L.R. 21/1965 art.33	16	1	2	10	5	546401	SOMMA DA VERSARE ALL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO (E.S.A.) PER L'ATTUAZIONE DEI COMPITI ISTITUZIONALI E PER GLI INVESTIMENTI. (EX CAP. 56003).	2.263.965,00
L.R. 20/2002 art.7	4	7	1	9	2	373312	CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI REGIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO NONCHE' PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI LORO FINI ISTITUZIONALI.	1.914.540,00
L.R. 14/1988 art.48	9	5	1	12	2	443301	TRASFERIMENTI A FAVORE DEGLI ENTI PARCO PER SPESE DI IMPIANTO E DI GESTIONE E PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE ALTRE FINALITA' ISTITUZIONALI.	318.548,00
T O T A L E ALLEGATO 1 - PARTE A								11.674.925,00

PARTE B

L.R. 14/1998	11	2	1	1	4	116523	SPESE DI PRIMA ASSISTENZA E PER PRONTO INTERVENTO IN OCCASIONE DI PUBBLICHE CALAMITA' O PER LA DIFESA DELLA SALUTE O PER L'INCOLUMITA' PUBBLICA E PER L'ACQUISIZIONE DI MEZZI E SERVIZI DIRETTI A FRONTEGGIARE I DANNI CONSEGUENTI AGLI STATI DI EMERGENZA IN SICILIA	99.739,00
L.R. 14/1998	11	2	2	1	4	516053	INVESTIMENTI PER PRIMA ASSISTENZA E PRONTO INTERVENTO IN OCCASIONE DI PUBBLICHE CALAMITA' O PER LA DIFESA DELLA SALUTE O PER L'INCOLUMITA' PUBBLICA.	106.617,00
L.R. 14/1998	11	2	2	1	4	516058	INTERVENTI DI PRIMA ASSISTENZA E PER FRONTEGGIARE EVENTI CALAMITOSI IN ORDINE AGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI VERIFICATISI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE.	152.555,00
L.R. 14/1998	11	1	2	1	4	516062	SPESE PER INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE E PER QUELLI CONNESSI A "EMERGENZE INFRASTRUTTURALI" RELATIVE AD ACQUE E RIFIUTI, NONCHE' PER IL POTENZIAMENTO DEI PRESID OPERATIVI, DELLE ATTREZZATURE, DELLE RETI E DEI MEZZI.	99.124,00
L.R. n. 3 del 17/03/2016 art. 61	1	11	1	4	2	216529	FINANZIAMENTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO AGGIUNTIVO PER L'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A. DELLE ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA REGIONE SICILIANA, NONCHE' PER IL FINANZIAMENTO DEI CONTRATTI DI SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO ED ORGANIZZATIVO, ASSISTENZA TECNICA E/O CERTIFICAZIONE A VALERE SU FONDI O RISORSE REGIONALI, NAZIONALI ED EUROPEI, PROMOZIONE DI NUOVE IMPRESE E SVILUPPO DI QUELLE ESISTENTI, PROMOZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELL'INNOVAZIONE PER FAVORIRE LO SVILUPPO E LA CRESCITA DEL SISTEMA PRODUTTIVO REGIONALE.	498.308,00
L.R. n. 9 del 15/05/2013, ART. 21	1	11	1	4	2	212533	SPESE PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI RESI IN REGIME DI CONVENZIONE DALLA SOCIETA' "SERVIZI AUSILIARI SICILIA" S. C. P. A.	7.420.500,00

COPIA
NON

L.R. n. 24 del 05/12/2016 art. 6	12	2	1	6	2	183355	TRASFERIMENTI PER L'ATTIVITA' DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITA' FISICHE O SENSORIALI CON PARTICOLARE RIGUARDO AI SERVIZI DI TRASPORTO, DI CONVITTO E SEMI CONVITTO, AI SERVIZI NEGLI AMBITI IGIENICO-PERSONALE, COMUNICAZIONE EXTRA SCOLASTICA E AUTONOMIA E COMUNICAZIONE.	15.333.328,00
L.R. 8/2018 art. 11, c. 2	4	3	1	9	2	772040	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, AVENTI CARATTERE DI URGENZA, NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PUBBLICI.	150.020,00
L.R. 9/2013 art. 73	4	2	1	9	2	372514	SPESE PER L'UTILIZZO DEL PERSONALE DELLO STATO DI CUI LA REGIONE SI AVVALE AI SENSI DELL'ART. 9 DEL D.P.R. 14.5.1985, N. 246	22.000,00
T O T A L E ALLEGATO 1 - PARTE B								23.882.191,00
T O T A L E ALLEGATO 1 - PARTE A - PARTE B								35.557.116,00

Art. 4.

Modifica al comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9

1. Al comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 le parole "e ad euro 135.765.209,09 per l'anno 2021" sono soppresse.

2. Per effetto delle previsioni di cui al comma 1, le autorizzazioni di spesa di seguito elencate, ridotte per l'anno 2021 ai sensi del comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale n. 9/2020 (Allegato 2), sono ricondotte agli importi autorizzati dalla medesima legge regionale n. 9/2020 con le variazioni di seguito specificate:

Descrizione	Variazioni autorizzazioni di spesa precedentemente ridotte ai sensi dell'art. 24, comma 1 della L.R. 9/2020 2021
L.R. 9/2020, Art. 23, c. 2 - Tab. G Quantificazione oneri leggi precedenti - cap. 476521	63.363.208,05
L.R. 9/2020, Art. 25, commi 1 e 2 - Rifinanziamento leggi di spesa - Disposizioni finanziarie - Allegato 1 - Parte A e Parte B	67.096.926,06
L.R. 9/2020, Art. 2, c. 1 - Provvedimenti in materia socio assistenziale - cap. 182582	1.000.000,00
L.R. 9/2020, Art. 4, c. 1 - Disposizioni in materia sociale - cap. 313727	474.000,00
L.R. 9/2020, Art. 4, c. 2 - Disposizioni in materia sociale - cap. 313728	600.000,00
L.R. 9/2020, Art. 15 - Rifinanziamento Fondo di rotazione per gli interventi straordinari (R.I.S.) - cap. 473312	1.476.074,98
L.R. 9/2020, Art. 16, c. 6 - Interventi in favore del Turismo e dello Spettacolo - cap. 473740	150.000,00
L.R. 9/2020, Art. 25, c. 4, 5, 6 - Rifinanziamento autorizzazioni di spesa - cap. 442545	660.000,00
L.R. 9/2020, Art. 25, c. 8 - Rifinanziamento autorizzazioni di spesa - cap. 373712	45.000,00
L.R. 9/2020, Art. 25, c. 11 - Rifinanziamento autorizzazioni di spesa - cap. 413741	900.000,00
TOTALE Autorizzazioni di spesa ripristinate ai sensi del presente articolo	135.765.209,09

COPIA
NON

3. Le somme di cui al comma 2, relative all'autorizzazione di spesa di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25 (Allegato 1, Parte A e Parte B) della legge regionale n. 9/2020, pari a complessivi euro 67.096.926,06 sono imputate alle Missioni, Programmi e capitoli come di seguito specificato:

Norma di riferimento	Missione	Progr.	Titolo	Amm.	Rubrica	Capitolo	DESCRIZIONE	Variazioni autorizzazioni di spesa precedentemente ridotte ai sensi dell'art. 24, comma 1 della L.R. 9/2020 2021
PARTE A								
L.R. 14/1988 art.48	9	5	1	12	2	443302	TRASFERIMENTI A FAVORE DEGLI ENTI GESTORI DELLE RISERVE NATURALI PER SPESE DI IMPIANTO E DI GESTIONE.	1.917.677,01
L.R. 98/1981 art.39-39 BIS	9	5	1	12	2	443305	TRASFERIMENTI A FAVORE DEGLI ENTI PARCO E DEGLI ENTI GESTORI DELLE RISERVE NATURALI, DESTINATI AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE ASSUNTO PER LA GESTIONE E LA VIGILANZA DEI PARCHI E DELLE RISERVE.	6.575.259,05
L.R. 1/1993 art.1	5	2	1	13	2	377314	SOMMA DESTINATA ALLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA ALL'ASSOCIAZIONE ENTE TEATRO DI SICILIA STABILE DI CATANIA, QUALE CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE	750.915,00
L.R. 19/1986 artt. 1-4	5	2	1	13	2	377316	CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO REGIONALE TEATRO MASSIMO VINCENZO BELLINI DI CATANIA.	6.745.000,00
L.R. 3/1996 art.1, c. 2 L.F. 0/2017	5	2	1	13	2	377328	CONTRIBUTO PER ASSICURARE L'ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE TEATRO PIRANDELLO VALLE DEI TEMPLI DI AGRIGENTO	25.000,00
L.R. 19/1986 art.17	5	2	1	13	2	377317	CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' E LA PROGRAMMAZIONE DELLE STAGIONI TEATRALI DELL'ENTE AUTONOMO REGIONALE "TEATRO DI MESSINA, PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA TEATRALE NONCHE' PER LA STABILIZZAZIONE DELL'ORCHESTRA DEL TEATRO VITTORIO EMANUELE DI MESSINA.	2.283.075,00
L.R. 1/1993 art.1	5	2	1	13	2	377318	SOMMA DESTINATA ALLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA ALL'ASSOCIAZIONE TEATRO BIONDO STABILE DI PALERMO, QUALE CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE.	1.250.000,00
L.R. 21/1994 artt.1-2	5	2	1	13	2	377726	CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI.	400.000,00
L.R. 33/1966	5	2	1	13	2	473707	CONTRIBUTO ANNUO ALLA FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA SICILIANA. (EX CAP. 48001)	4.050.000,00
L.R. 7/1972 art.11	5	2	1	13	2	473708	CONTRIBUTI DA CORRISPONDERE ALLA FONDAZIONE TEATRO MASSIMO DI PALERMO. (EX CAPP. 48002 E 48008)	3.350.000,00
L.R. 33/1996 art.38	7	1	1	13	2	473702	CONTRIBUTO ANNUO PER L'ORGANIZZAZIONE, LA PROMOZIONE E LA GESTIONE DELLE MANIFESTAZIONI "TAORMINA ARTE", NONCHE' PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' DEL COMITATO TAORMINA ARTE. (EX CAP. 47719)	650.000,00
L.R. 33/1996 art.38	7	1	1	13	2	473703	CONTRIBUTO ANNUO PER L'ORGANIZZAZIONE, LA PROMOZIONE E LA GESTIONE DELLE "ORESTIADI DI GIBELLINA", NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITA' PREVISTE DALLO STATUTO DELLA FONDAZIONE "ISTITUTO DI ALTA CULTURA ORESTIADI". (EX CAP. 47721)	135.000,00
T O T A L E ALLEGATO 1 - PARTE A								28.131.926,06

COPIA
NON

PARTE B

L.R. 9/2015, art. 65	5	2	1	13	2	473742	FONDO UNICO REGIONALE PER LO SPETTACOLO (FURS) FINALIZZATO A SOSTENERE ED INCREMENTARE LE ATTIVITA' DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COOPERATIVE E FONDAZIONI CHE ABBIANO SEDE LEGALE IN SICILIA DA ALMENO TRE ANNI E SIANO OPERANTI NEI SETTORI DEL TEATRO, DELLA MUSICA, DELLA DANZA NONCHE' L'ISTITUTO NAZIONALE PER IL DRAMMA ANTICO - FONDAZIONE ONLUS (I.N.D.A.) CON SEDE AMMINISTRATIVA ED OPERATIVA IN SIRACUSA (PARTE CAPITOLO 473738).	3.250.000,00
L.R. 75/1950, art. 1 - L.R 3/2016, ART. 20, C. 3	5	2	1	13	2	473738	FONDO UNICO REGIONALE PER LO SPETTACOLO (FURS) FINALIZZATO A SOSTENERE ED INCREMENTARE LE ATTIVITA' DI ENTI, FONDAZIONI E TEATRI STABILI DI INIZIATIVA PUBBLICA, CON SEDE LEGALE IN SICILIA DA ALMENO TRE ANNI, OPERANTI NEI SETTORI DEL TEATRO, DELLA MUSICA, DELLA DANZA NONCHE' L'ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO (I.N.D.A.) DI SIRACUSA (QUOTA DESTINATA AD ENTI, ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI A PARTECIPAZIONE PUBBLICA)	1.250.000,00
L.R. 46/1967 artt. 30 e 31	7	1	1	13	2	472514	SPESE DIRETTE AD INCREMENTARE IL MOVIMENTO TURISTICO VERSO LA REGIONE ED IL TURISMO INTERNO.	1.590.000,00
L.R. 5/2006, art. 1	5	2	1	13	2	377762	CONTRIBUTO ALLA " FONDAZIONE THE BRASS GROUP" PER LA GESTIONE ORDINARIA.	125.000,00
L.R. n. 9 del 07/05/2015, art. 26; LF 0/2020, art. 14, comma 1	10	3	1	8	2	476520	SPESE PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI COLLEGAMENTO MARITTIMO CON LE ISOLE MINORI. (EX CAP. 478110).	32.500.000,00
L.R. n. 3/2016 art. 29, c. 4	10	6	1	8	2	273709	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' E DEI SERVIZI DELLA SOCIETA' INTERPORTI SICILIANI (SIS)	250.000,00
T O T A L E ALLEGATO 1 - PARTE B								38.965.000,00

T O T A L E ALLEGATO 1 - PARTE A - PARTE B								67.096.926,06
---	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

4. L'autorizzazione di spesa di cui alla Missione 9, Programma 2, capitolo 442545, per le finalità di cui all'articolo 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, è ridotta, per l'esercizio finanziario 2021, dell'importo di 160 migliaia di euro.

Art. 5.

Disposizioni in materia di residui passivi perenti

1. Le somme eliminate nei precedenti esercizi finanziari per perenzione amministrativa agli effetti amministrativi, relative ad impegni assunti fino all'esercizio 2010, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2020, sono cancellate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio finanziario medesimo, salvo comunicazione dell'interruzione dei termini di prescrizione da parte dell'amministrazione competente. Con decreto del Ragioniere generale della Regione sono individuate le somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2020.

2. Le somme eliminate nei precedenti esercizi finanziari per perenzione amministrativa agli effetti amministrativi, relative ad impegni assunti a decorrere dall'esercizio 2011, non

COPIA
NON

reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2020, cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono cancellate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio finanziario medesimo. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, sono individuate le somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2020.

Art. 6.

*Istituzione del collegio dei revisori dei conti della Regione
e dell'elenco regionale dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 3,
del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158*

1. E' istituito presso la Regione, in attuazione del comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 e in conformità alle disposizioni del comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, il collegio dei revisori dei conti della Regione e l'elenco dei revisori dei conti, nel quale sono iscritti gli idonei alla nomina a componenti del collegio dei revisori dei conti della Regione.

2. Il collegio ha sede a Palermo presso l'Assessorato regionale dell'economia che assicura, altresì, il supporto tecnico necessario allo svolgimento delle relative attività secondo le disposizioni di cui al comma 13.

3. Il collegio dura in carica cinque anni ed esprime parere sui disegni di legge di bilancio e di rendiconto generale. La Giunta regionale, nel trasmettere all'Assemblea regionale siciliana i relativi disegni di legge, motiva l'eventuale mancato adeguamento al parere espresso dal collegio. In ogni caso, entro il 31 gennaio di ogni anno, il collegio presenta all'Assemblea una relazione sull'attività di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della Regione svolta nell'anno precedente.

4. I componenti del collegio, composto da tre membri di cui uno con funzioni di presidente, sorteggiati tra gli estratti a sorte in misura pari a tre volte gli eligendi dall'elenco regionale dei revisori dei conti, sono nominati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia. Tra i restanti soggetti estratti a sorte sono sorteggiati tre membri supplenti che subentrano ai membri effettivi in caso di cessazione anticipata dall'incarico, secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Regione di cui al comma 12, e durano in carica per il periodo restante per il quale il collegio è nominato. L'estrazione e il sorteggio avvengono a cura del Segretario generale della presidenza della Regione.

5. L'elenco degli idonei alla nomina a componenti del collegio dei revisori dei conti della Regione, stilato in ordine alfabetico, approvato con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, è tenuto presso l'Assessorato regionale dell'economia - dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, che provvede al suo aggiornamento, ed è formato secondo le disposizioni del presente articolo.

6. Nell'elenco regionale dei revisori dei conti possono essere iscritti coloro i quali, a seguito di apposito avviso pubblico, risultano essere in possesso dei seguenti requisiti:

COPIA TI
NON V'

a) riconosciuta indipendenza e comprovata competenza, esperienza e specifica ed alta qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei Conti;

b) iscrizione nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modificazioni;

c) esperienza almeno quinquennale maturata nello svolgimento di incarichi di revisore dei conti presso enti territoriali di dimensioni medio-grandi, secondo i criteri individuati dalla Corte dei Conti, enti del servizio sanitario, università pubbliche o, in alternativa, esperienza almeno quinquennale maturata nello svolgimento di incarichi di pari durata di responsabile dei servizi economici e finanziari presso i medesimi enti o presso enti con analoghe caratteristiche.

7. L'elenco regionale dei revisori dei conti ha natura permanente, è aggiornato annualmente sulla base delle domande presentate ed è pubblicato nel sito *internet* della Regione.

8. Gli iscritti nell'elenco regionale dei revisori dei conti possono essere cancellati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, per il venir meno del possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione e per accertate gravi violazioni dei doveri d'ufficio.

9. Valgono per i revisori nominati le ipotesi di incompatibilità previste all'articolo 2399, primo comma, del codice civile nonché le ipotesi di inconfiribilità e/o incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e successive modificazioni. Non sono nominabili alla carica di revisore, inoltre, i deputati regionali, i componenti della Giunta regionale e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nel biennio precedente nonché i membri delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, i dipendenti della Regione, di enti e società regionali, anche in quiescenza, e coloro che hanno avuto incarichi a tempo determinato presso l'amministrazione regionale e degli enti del sistema regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni, durante il periodo di svolgimento dell'incarico e per i due anni successivi alla sua conclusione.

10. I soggetti nominati componenti del collegio dei revisori dei conti non possono svolgere attività professionale, in alcuna forma, nei confronti di enti, società ed organismi a qualsiasi titolo partecipati, e/o finanziati e/o vigilati o controllati dalla Regione, o concessionari e/o fornitori di beni e/o servizi nei confronti della stessa, né possono essere amministratori o dipendenti dei medesimi soggetti pubblici o privati. I dipendenti pubblici sono collocati in aspettativa per l'intera durata del mandato secondo il rispettivo ordinamento.

11. Al presidente del collegio è riconosciuto un trattamento economico complessivo determinato, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali, in misura pari al doppio del compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti dei comuni e delle province in ragione dell'appartenenza degli stessi enti alla fascia demografica più elevata. Agli altri membri del Collegio è riconosciuto un trattamento economico complessivo pari al 70 per cento di quello spettante al presidente. A ciascun componente del collegio spetta, altresì, il rimborso delle spese ed il trattamento di missione, per gli spostamenti necessari per l'esercizio delle funzioni, nella misura e secondo le modalità previste per i dirigenti generali dell'amministrazione regionale.

COPIA
NON

12. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, sono stabiliti:

- a) il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione all'elenco dei revisori;
- b) le modalità e i termini entro cui esaminare tali domande;
- c) le modalità di tenuta e aggiornamento dell'elenco regionale dei revisori dei conti e, in particolare, di verifica periodica del permanere dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione;
- d) le modalità di estrazione a sorte dall'elenco regionale dei revisori dei conti, in modo da assicurare trasparenza e imparzialità, nonché gli adempimenti conseguenti;
- e) le modalità ed i criteri di subentro dei membri supplenti;
- f) le modalità di esercizio delle funzioni e le disposizioni relative al funzionamento del collegio, ivi comprese le modalità di scelta del presidente.

13. Per lo svolgimento della propria attività il collegio si avvale di una struttura di dimensione intermedia con funzioni di supporto tecnico-amministrativo, che opera a livello regionale alle dirette dipendenze dell'Assessore regionale per l'economia, composta da personale dell'amministrazione regionale con adeguate competenze amministrativo-contabili assegnato, per un massimo di 5 unità, secondo le disposizioni dei vigenti contratti collettivi di lavoro. Al personale di comparto assegnato alla struttura tecnica di supporto è attribuito il trattamento economico accessorio a valere sul fondo istituito con la delibera di Giunta n. 387 del 24 novembre 2004 di cui al comma 1 dell'articolo 93 del CCRL 2016-2018 per il personale del comparto non dirigenziale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio già previsti per tale istituto economico.

14. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in 210 migliaia di euro annui, di cui 195 migliaia di euro annui per il trattamento economico complessivo e 15 migliaia di euro annui per il rimborso delle spese, per il trattamento di missione e per gli spostamenti necessari per l'esercizio delle funzioni, si provvede, per gli esercizi finanziari 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità della Missione 1, Programma 11, capitolo 108559 del bilancio della Regione per gli esercizi finanziari medesimi. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa annua è quantificata con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni.

15. In sede di prima applicazione, al fine di garantire l'operatività del collegio, l'Assemblea regionale siciliana elegge, secondo le disposizioni del proprio ordinamento interno, con modalità analoghe a quelle adottate per l'elezione del componente della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, i componenti del collegio tra soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 6. I soggetti eletti sono nominati con decreto del Presidente della Regione. La durata dell'incarico non può, in ogni caso, superare il termine del 31 dicembre 2022. L'incarico attribuito ai sensi del presente comma non preclude la partecipazione alla procedura di cui ai commi 4, 5 e 6. Per i soggetti di cui al presente comma restano ferme le disposizioni di cui ai commi 9 e 10.

COPIA
NON

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2020, n. 33, le quote del disavanzo previste per l'anno 2020 ridotte ai sensi della medesima legge regionale, per complessivi euro 414.883.191,14 (Missione 0, Programma 0, capitoli 000004, 000006, 000014 e 000015) e ai sensi della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36 di 1.500 migliaia di euro (Missione 0, Programma 0, capitoli 000004), sono incrementate per il medesimo complessivo importo di euro 416.383.191,14 a seguito delle disposizioni di cui al presente articolo.

2. Le risorse accantonate con la legge regionale n. 33/2020 nei fondi della Missione 20 Programma 3, capitoli 215778 e 215779, pari a complessivi euro 380.951.671,52, in conformità all'articolo 3 della predetta legge, sono destinate ad incremento del disavanzo Missione 0, Programma 0, di cui euro 58.614.034,53 capitolo 000004, euro 213.435.133,43 capitolo 000006, euro 6.240.628,61 capitolo 000014 ed euro 102.661.874,95 capitolo 000015.

3. La spesa di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale n. 33/2020 per le finalità di cui al comma 8 dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, pari a complessive 33.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2020, è posta a carico delle risorse del piano di sviluppo e coesione (PSC) provenienti dalla riprogrammazione delle risorse FSC per il contrasto degli effetti *Covid*, mediante regolarizzazione contabile per il rimborso in favore dei fondi ordinari della Regione da parte del piano sviluppo e coesione (PSC) delle somme già iscritte ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale n. 33/2020 a valere sui fondi ordinari della Regione Missione 16, Programma 1, capitolo 156604.

4. Le risorse relative ai fondi ordinari della Regione derivanti dall'applicazione del comma 3, pari a 33.000 migliaia di euro, sono destinate ad incremento del disavanzo Missione 0, Programma 0, capitolo 000004.

5. Parte delle disponibilità della Missione 1, Programma 4, capitolo 219202, pari ad euro 931.519,62, sono destinate ad incremento del disavanzo Missione 0, Programma 0, capitolo 000004.

6. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 36/2020 le parole "di parte del disavanzo finanziario per l'anno 2014 relativo ai fondi ordinari della Regione, da riassorbire in venti esercizi finanziari a partire dal 2015 (Missione 0, Programma 0, capitolo 000004)." sono sostituite dalle parole "della Missione 1, Programma 4, capitolo 219202."

7. Il Ragioniere generale è autorizzato ad effettuare le regolazioni contabili per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo e delle previsioni delle relative tabelle.

Art. 8.

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36, le parole "Per garantire la prosecuzione degli interventi in favore dei lavoratori della *ex* Pumex" sono sostituite dalle parole "Per le finalità di cui all'articolo 14 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17".

COPIA
NON

Art. 9.
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dalle disposizioni della presente legge sono riepilogati nella seguente tabella:

Missione	Programma	Titolo	Amm	Rubrica	Capitolo	Descrizione	Nomenclatore		importo 2021
							Articolo	comma	
18	1	1	7	3	191302	CONTRIBUTO DI PARTE CORRENTE IN FAVORE DEI LIBERI CONSORZI COMUNALI.	2	1	16.841.667,00
16	1	1	10	5	156604	SPESE PER LAVORI COLTURALI E DI MANUTENZIONE DEI BOSCHI DEMANIALI E IN QUELLI A QUALSIASI TITOLO NELLA DISPONIBILITA' DELL'AZIENDA, COMPRESI GLI INTERVENTI SELVICOLTURALI DI POTATURA, RIPULITURA E DIRADAMENTI, DI PICCOLE OPERE DI BONIFICA CONNESSE NONCHE', ECC	2	2	4.071.667,00
9	5	1	12	4	150514	SPESE PER LA PREVENZIONE E GLI INTERVENTI PER IL CONTROLLO DEGLI INCENDI BOSCHIVI, NONCHE' PER INTERVENTI DI TIPO CONSERVATIVO (PARTE EX CAP. 56756).	2	2	1.150.000,00
20	3	1	4	2	215746	FONDO DESTINATO ALLE ESIGENZE DI CUI ALL'ARTICOLO 47, COMMA, 8 DELLA LEGGE REGIONALE 7 MAGGIO 2015, N.9	2	2	26.133.313,00
16	1	1	10	5	147303	CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEI BILANCI DEI CONSORZI DI BONIFICA. (EX CAP. 16004)	2	3	8.147.372,00
16	1	1	10	5	147320	SOMMA DESTINATA AI CONSORZI DI BONIFICA PER LA PROROGA DEI CONTRATTI DI LAVORO E PER LE GARANZIE OCCUPAZIONALI.	2	4	2.131.667,00
16	3	1	10	5	147326	SOMMA DA TRASFERIRE ALL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO (E.S.A) PER LA CAMPAGNA DI MECCANIZZAZIONE AGRICOLA.	2	5	1.465.834,00
1	3	1	4	4	214107	SPESE, A TITOLO DI COMPARTICIPAZIONE, PER IL PERSONALE IN SERVIZIO DELL'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI IN LIQUIDAZIONE IVI COMPRESI GLI EVENTUALI ONERI CONVENZIONALI DA TRASFERIRE ALLA RESAIS S.P.A., ALL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO E AD ALTRI ENTI REGIONALI PER LE FINALITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2017, N. 16.	2	6	1.097.157,00
16	1	1	10	2	147325	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO DEL VINO E DELL'OLIO PER IL CONCORSO AL PAGAMENTO DEGLI EMOLUMENTI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE PROVENIENTE DALL'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI IN LIQUIDAZIONE.	2	7	30.426,00
14	2	1	2	2	343315	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRSAP) PER IL CONCORSO AL PAGAMENTO DEGLI EMOLUMENTI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE PROVENIENTE DALL'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI IN LIQUIDAZIONE.	2	8	135.973,00
4	4	1	9	2	373347	CONTRIBUTO AGLI ENTI REGIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELLA SICILIA (ERSU) PER IL CONCORSO AL PAGAMENTO DEGLI EMOLUMENTI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE PROVENIENTE DALL'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI IN LIQUIDAZIONE.	2	9	332.624,00
1	10	1	7	2	108170	SOMME PER IL PAGAMENTO DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO SOSTITUTIVO E INTEGRATIVO AGLI EX DIPENDENTI DELL'EAS IN LIQUIDAZIONE DA EROGARE TRAMITE IL FONDO PENSIONI SICILIA.	2	10	401.756,00
9	5	1	12	2	443313	TRASFERIMENTI A FAVORE DELL'ENTE PARCO DEI NEBRODI DESTINATO AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DEL COMPARTO "EX COMANDATO" TRANSITATO NEI RUOLI ORGANICI.	2	11	15.000,00
1	3	1	4	2	212025	TRATTAMENTO ECONOMICO DA CORRISPONDERE AL PERSONALE COMANDATO AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 26, COMMA 12, DELLA LEGGE REGIONALE 16 APRILE 2003, N. 4 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.	2	12	46.922,00
1	10	1	7	2	108526	SPESE PER L'ESPLETAMENTO DI CONCORSI PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE.	2	13	2.000.000,00
1	#	1	2	2	242523	SOMMA DESTINATA ALLA GESTIONE DEL PERSONALE GIA' A CARICO DEL FONDO DI CUI ALL'ART.13, LETT. A), DELLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 1975, N. 42 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI COMPRESI GLI EVENTUALI ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSI.	3	1	1.342.241,00

COPIA
NON

1	#	1	2	2	242524	SOMMA DESTINATA ALL'ATTUAZIONE DELLE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1999, N.5, CONCERNENTE GLI ENTI ECONOMICI REGIONALI AZASL, ESPI, EMS, ESCLUSE QUELLE PREVISTE DALL'ART.7, COMMA 6, DELLA MEDESIMA LEGGE.	3	1	479.963,00
1	#	1	2	2	242525	SOMMA DESTINATA ALL'ATTUAZIONE DELLE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE 28 NOVEMBRE 2002, N. 21.	3	1	795.641,00
14	2	1	2	2	342534	SOMMA DESTINATA ALLA GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE TRANSITATO DALL'ENTE FIERA DEL MEDITERRANEO POSTA IN LIQUIDAZIONE NELL'APPOSITA AREA SPECIALE TRANSITORIA AD ESAURIMENTO ISTITUITA PRESSO LA RESAIS S.P.A.	3	1	202.346,00
14	1	1	2	2	243301	CONTRIBUTI ALL'I.R.S.A.P. PER LA REALIZZAZIONE DELLE FINALITA' ISTITUZIONALI PREVISTE ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 2012, N. 8, NONCHE' PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI ORGANIZZAZIONE.	3	1	1.505.066,00
15	1	1	6	3	313316	INTERVENTI IN FAVORE DEI CENTRI INTERAZIENDALI PER L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE NELL'INDUSTRIA (C.I.A.P.I.) AVENTI SEDE NELL'ISOLA. (EX CAP. 321703)	3	1	633.334,00
16	1	1	10	2	143303	CONTRIBUTO ANNUO ALLA STAZIONE SPERIMENTALE CONSORZIALE DI GRANICOLTURA PER LA SICILIA. (EX CAP. 14707)	3	1	25.794,00
16	1	1	10	2	147306	CONTRIBUTO ANNUO AD INTEGRAZIONE DEL BILANCIO DELL'ISTITUTO REGIONALE DELLA VITE E DEL VINO, PER L'ATTUAZIONE DEI COMPITI ISTITUZIONALI NONCHE' PER GLI ALTRI INTERVENTI ALLO STESSO ISTITUTO DEMANDATI PER LEGGE. (EX CAP. 15004)	3	1	1.203.138,00
16	1	1	10	2	146518	SPESE PER LA CONDUZIONE, IVI COMPRESI I CANONI DEI TERRENI, DEI VIVAI DI VITI AMERICANE E DI PIANTE FRUTTIFERE. (EX CAP. 14602)	3	1	138.784,00
16	1	1	10	2	147701	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO INCREMENTO IPPICO DI CATANIA. (COMPRENDE EX CAP. 147702).	3	1	380.979,00
16	1	1	10	2	147704	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO COMPRESI QUELLE RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO (COMPRENDE EX CAPITOLO 147703)	3	1	470.586,00
16	1	2	10	5	546401	SOMMA DA VERSARE ALL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO (E.S.A) PER L'ATTUAZIONE DEI COMPITI ISTITUZIONALI E PER GLI INVESTIMENTI. (EX CAP. 56003).	3	1	2.263.965,00
4	7	1	9	2	373312	CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI REGIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO NONCHE' PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI LORO FINI ISTITUZIONALI.	3	1	1.914.540,00
9	5	1	12	2	443301	TRASFERIMENTI A FAVORE DEGLI ENTI PARCO PER SPESE DI IMPIANTO E DI GESTIONE E PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE ALTRE FINALITA' ISTITUZIONALI.	3	1	318.548,00
11	2	1	1	4	116523	SPESE DI PRIMA ASSISTENZA E PER PRONTO INTERVENTO IN OCCASIONE DI PUBBLICHE CALAMITA' O PER LA DIFESA DELLA SALUTE O PER L'INCOLUMITA' PUBBLICA E PER L'ACQUISIZIONE DI MEZZI E SERVIZI DIRETTI A FRONTEGGIARE I DANNI CONSEGUENTI AGLI STATI DI EMERGENZA IN SICILIA	3	1	99.739,00
11	2	2	1	4	516053	INVESTIMENTI PER PRIMA ASSISTENZA E PRONTO INTERVENTO IN OCCASIONE DI PUBBLICHE CALAMITA' O PER LA DIFESA DELLA SALUTE O PER L'INCOLUMITA' PUBBLICA.	3	1	106.617,00
11	2	2	1	4	516058	INTERVENTI DI PRIMA ASSISTENZA E PER FRONTEGGIARE EVENTI CALAMITOSI IN ORDINE AGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI VERIFICATISI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE.	3	1	152.555,00
11	1	2	1	4	516062	SPESE PER INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE E PER QUELLI CONNESSI A "EMERGENZE INFRASTRUTTURALI" RELATIVE AD ACQUE E RIFIUTI, NONCHE' PER IL POTENZIAMENTO DEI PRESIDI OPERATIVI, DELLE ATTREZZATURE, DELLE RETI E DEI MEZZI.	3	1	99.124,00
1	#	1	4	2	216529	FINANZIAMENTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO AGGIUNTIVO PER L'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A. DELLE ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA REGIONE SICILIANA, NONCHE' PER IL FINANZIAMENTO DEI CONTRATTI DI SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO ED ORGANIZZATIVO, ASSISTENZA TECNICA E/O CERTIFICAZIONE A VALERE SU FONDI O RISORSE REGIONALI, NAZIONALI ED EUROPEI, PROMOZIONE DI NUOVE IMPRESE E SVILUPPO DI QUELLE ESISTENTI, PROMOZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELL'INNOVAZIONE PER FAVORIRE LO SVILUPPO E LA CRESCITA DEL SISTEMA PRODUTTIVO REGIONALE.	3	1	498.308,00
1	#	1	4	2	212533	SPESE PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI RESI IN REGIME DI CONVENZIONE DALLA SOCIETA' "SERVIZI AUSILIARI SICILIA" S. C. P. A.	3	1	7.420.500,00

COPIA
NON

12	2	1	6	2	183355	TRASFERIMENTI PER L'ATTIVITA' DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITA' FISICHE O SENSORIALI CON PARTICOLARE RIGUARDO AI SERVIZI DI TRASPORTO, DI CONVITTO E SEMI CONVITTO, AI SERVIZI NEGLI AMBITI IGIENICO-PERSONALE, COMUNICAZIONE EXTRA SCOLASTICA E AUTONOMIA E COMUNICAZIONE.	3	1	15.333.328,00
4	3	1	9	2	772040	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, AVENTI CARATTERE DI URGENZA, NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PUBBLICI.	3	1	150.020,00
4	2	1	9	2	372514	SPESE PER L'UTILIZZO DEL PERSONALE DELLO STATO DI CUI LA REGIONE SI AVVALE AI SENSI DELL'ART. 9 DEL D.P.R. 14.5.1985, N. 246	3	1	22.000,00
1	4	1	4	3	219213	ACCANTONAMENTI TRIBUTARI QUALE CONCORSO DELLA REGIONE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA. (SPESE OBBLIGATORIE)	4	1	135.765.209,09
10	2	1	8	2	476521	SPESE PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. (EX CAP. 478104)	4	2	63.363.208,05
12	2	1	6	2	182582	SPESE PER LA CONVENZIONE CON L'ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO E OSPEDALE CLASSIFICATO SPECIALIZZATO OASI MARIA SS. DI TROINA ONLUS - FONDI REGIONALI.	4	2	1.000.000,00
12	4	1	6	3	313727	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI A VALERE SUL FONDO UNICO PER IL FINANZIAMENTO DELLE MISURE PER LA FUORIUSCITA DEI SOGGETTI APPARTENENTI AL BACINO "PIP - EMERGENZA PALERMO". (PARTE CAP. 183799)	4	2	474.000,00
15	3	1	6	3	313728	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI INERENTI LA PROSECUZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE DESTINATARIO DEL REGIME TRANSITORIO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI, IN SCADENZA NELL'ANNO 2013, NONCHE' PER LA PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DEI SOGGETTI IN ATTO IMPEGNATI NELLE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 5 NOVEMBRE 2001, N. 17. (PARTE CAP. 313318).	4	2	600.000,00
7	1	1	13	2	473312	SPESE PER L'INCREMENTO DEL FONDO DI ROTAZIONE PER L'EROGAZIONE, TRAMITE UN ISTITUTO DI CREDITO, DEI PRESTITI DI CUI AL COMMA 3 DELL'ART. 59 DELLA LEGGE REGIONALE 12 AGOSTO 2014, N. 21 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, DA DESTINARE AI SOGGETTI INDIVIDUATI AI COMMI 1 E 2 DEL MEDESIMO ARTICOLO.	4	2	1.476.074,98
5	2	1	13	2	473740	CONTRIBUTO ALL'ENTE LUGLIO MUSICALE TRAPANESE PER IL PERSEGUIMENTO DELLE PROPRIE FINALITA' ISTITUZIONALI.	4	2	150.000,00
9	2	1	12	2	442545	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA SPECIALISTICA PER IL SUPPORTO ALLO SVOLGIMENTO DELLE ISTRUTTORIE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DI COMPETENZA REGIONALE.	4	2-4	660.000,00
4	6	1	9	2	373712	PREMI ANNUALI "NICHOLAS GREEN" A STUDENTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE DI PRIMO GRADO E MEDIE DI SECONDO GRADO.	4	2	45.000,00
12	5	1	11	2	413741	CONTRIBUTO ALLE PARTORIENTI RESIDENTI NELLE ISOLE MINORI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIANA.	4	2	900.000,00
9	5	1	12	2	443302	TRASFERIMENTI A FAVORE DEGLI ENTI GESTORI DELLE RISERVE NATURALI PER SPESE DI IMPIANTO E DI GESTIONE.	4	2-3	1.917.677,01
9	5	1	12	2	443305	TRASFERIMENTI A FAVORE DEGLI ENTI PARCO E DEGLI ENTI GESTORI DELLE RISERVE NATURALI, DESTINATI AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE ASSUNTO PER LA GESTIONE E LA VIGILANZA DEI PARCHI E DELLE RISERVE.	4	2-3	6.575.259,05
5	2	1	13	2	377314	SOMMA DESTINATA ALLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA ALL'ASSOCIAZIONE ENTE TEATRO DI SICILIA STABILE DI CATANIA, QUALE CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE.	4	2-3	750.915,00
5	2	1	13	2	377316	CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO REGIONALE TEATRO MASSIMO VINCENZO BELLINI DI CATANIA.	4	2-3	6.745.000,00
5	2	1	13	2	377328	CONTRIBUTO PER ASSICURARE L'ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE TEATRO PIRANDELLO VALLE DEI TEMPLI DI AGRIGENTO.	4	2-3	25.000,00
5	2	1	13	2	377317	CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' E LA PROGRAMMAZIONE DELLE STAGIONI TEATRALI DELL'ENTE AUTONOMO REGIONALE "TEATRO DI MESSINA, PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA TEATRALE NONCHE' PER LA STABILIZZAZIONE DELL'ORCHESTRA DEL TEATRO VITTORIO EMANUELE DI MESSINA.	4	2-3	2.283.075,00
5	2	1	13	2	377318	SOMMA DESTINATA ALLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA ALL'ASSOCIAZIONE TEATRO BIONDO STABILE DI PALERMO, QUALE CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE.	4	2-3	1.250.000,00
5	2	1	13	2	377726	CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI.	4	2-3	400.000,00
5	2	1	13	2	473707	CONTRIBUTO ANNUO ALLA FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA SICILIANA. (EX CAP. 48001)	4	2-3	4.050.000,00

COPIA
NOI

5	2	1	13	2	473708	CONTRIBUTI DA CORRISPONDERE ALLA FONDAZIONE TEATRO MASSIMO DI PALERMO. (EX CAPP. 48002 E 48008)	4	2-3	3.350.000,00
7	1	1	13	2	473702	CONTRIBUTO ANNUO PER L'ORGANIZZAZIONE, LA PROMOZIONE E LA GESTIONE DELLE MANIFESTAZIONI "TAORMINA ARTE". NONCHE' PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' DEL COMITATO TAORMINA ARTE. (EX CAP. 47719)	4	2-3	650.000,00
7	1	1	13	2	473703	CONTRIBUTO ANNUO PER L'ORGANIZZAZIONE, LA PROMOZIONE E LA GESTIONE DELLE "ORESTIADI DI GIBELLINA", NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITA' PREVISTE DALLO STATUTO DELLA FONDAZIONE "ISTITUTO DI ALTA CULTURA ORESTIADI". (EX CAP. 47721)	4	2-3	135.000,00
5	2	1	13	2	473742	FONDO UNICO REGIONALE PER LO SPETTACOLO (FURS) FINALIZZATO A SOSTENERE ED INCREMENTARE LE ATTIVITA' DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COOPERATIVE E FONDAZIONI CHE ABBIANO SEDE LEGALE IN SICILIA DA ALMENO TRE ANNI E SIANO OPERANTI NEI SETTORI DEL TEATRO, DELLA MUSICA, DELLA DANZA NONCHE' L'ISTITUTO NAZIONALE PER IL DRAMMA ANTICO - FONDAZIONE ONLUS (I.N.D.A.) CON SEDE AMMINISTRATIVA ED OPERATIVA IN SIRACUSA (PARTE CAPITULO 473738).	4	2-3	3.250.000,00
5	2	1	13	2	473738	FONDO UNICO REGIONALE PER LO SPETTACOLO (FURS) FINALIZZATO A SOSTENERE ED INCREMENTARE LE ATTIVITA' DI ENTI, FONDAZIONI E TEATRI STABILI DI INIZIATIVA PUBBLICA, CON SEDE LEGALE IN SICILIA DA ALMENO TRE ANNI, OPERANTI NEI SETTORI DEL TEATRO, DELLA MUSICA, DELLA DANZA NONCHE' L'ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO (I.N.D.A.) DI SIRACUSA (QUOTA DESTINATA AD ENTI, ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI A PARTECIPAZIONE PUBBLICA)	4	2-3	1.250.000,00
7	1	1	13	2	472514	SPESE DIRETTE AD INCREMENTARE IL MOVIMENTO TURISTICO VERSO LA REGIONE ED IL TURISMO INTERNO.	4	2-3	1.590.000,00
5	2	1	13	2	377762	CONTRIBUTO ALLA " FONDAZIONE THE BRASS GROUP" PER LA GESTIONE ORDINARIA.	4	2-3	125.000,00
10	3	1	8	2	476520	SPESE PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI COLLEGAMENTO MARITTIMO CON LE ISOLE MINORI. (EX CAP. 478110).	4	2-3	32.500.000,00
10	6	1	8	2	273709	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' E DEI SERVIZI DELLA SOCIETA' INTERPORTI SICILIANI (SIS)	4	2-3	250.000,00
1	1	1	7	2	109307	TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE	7	14	195.000,00
1	1	1	7	2	108570	MISSIONI E RIMBORSO SPESE DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE	7	14	15.000,00
TOTALE									371.298.912,18

Art. 10.

*Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio
di previsione della Regione per triennio 2020-2022*

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2020 e 2021 sono introdotte le variazioni di cui alle allegate Tabelle A e B, contenenti altresì gli effetti della presente legge.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dall'1 gennaio 2021.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 20 gennaio 2021.

MUSUMECI

Assessore regionale
per l'economia

ARMAO

Missione	Programma	Titolo	Rubrica	Capitolo	DESCRIZIONE	NOTE	VARIAZIONE IN DIMINUIZIONE				VARIAZIONE IN AUMENTO				Risultante 2022	Risultante 2021	Risultante 2020	Risultante Casa	Articolo	Nomenclature
							2020	2021	2022	Cassa 2020	2020	2021	2022	Cassa						
1	3	1	4	2	215776	SPESA PER L'INCREMENTO DEL FONDO DI RISERVA PER IL RINNOVO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE (ART. 13 DELLA LEGGE DI STABILITA' 2020)		0,00	135.765.206,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	1
10	2	1	8	2	476521	CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELL'ISTITUTO DI STUDI E RICERCHE "G. MARCONI" PER IL TRASFERIMENTO PUBBLICO ALLE ESCAP (479104)	1	169.181.580,97	101.636.791,95	165.000.000,00	37.732.745,35	63.365.206,05	165.000.000,00	169.181.580,97	165.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00	37.732.745,35	4	2
12	2	1	6	2	182582	CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELL'ISTITUTO SCIENTIFICO E OSPEDALE CLASIFIRATO "G. MARCONI" PER IL TRASFERIMENTO PUBBLICO ALLE ESCAP (479104)	1	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	4	2
12	4	1	6	3	313727	ALTRA ASSERZIONE SUISSIDA ASSISTENZIALE PER IL TRASFERIMENTO PUBBLICO ALLE ESCAP (479104)	1	30.594.802,70	29.463.000,00	0,00	1.365.791,92	474.000,00	29.927.000,00	30.594.802,70	29.927.000,00	0,00	1.365.791,92	4	2	
15	3	1	6	3	313728	ALTRA ASSERZIONE SUISSIDA ASSISTENZIALE PER IL TRASFERIMENTO PUBBLICO ALLE ESCAP (479104)	1	381.150.000,00	36.869.715,70	0,00	5.568.210,51	600.000,00	37.469.715,70	381.150.000,00	37.469.715,70	0,00	5.568.210,51	4	2	
7	1	1	13	2	473312	SPESA PER L'INCREMENTO DEL FONDO DI RISERVA PER IL RINNOVO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE (ART. 13 DELLA LEGGE DI STABILITA' 2020)	IV	3.476.074,98	0,00	1.473.961,11	2.000.000,00	1.476.074,98	1.473.961,11	3.476.074,98	1.476.074,98	1.473.961,11	2.000.000,00	4	2	
5	2	1	13	2	473740	CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELL'ISTITUTO SCIENTIFICO E OSPEDALE CLASIFIRATO "G. MARCONI" PER IL TRASFERIMENTO PUBBLICO ALLE ESCAP (479104)	1	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	4	2	
9	2	1	12	2	442545	CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELL'ISTITUTO SCIENTIFICO E OSPEDALE CLASIFIRATO "G. MARCONI" PER IL TRASFERIMENTO PUBBLICO ALLE ESCAP (479104)	IV	1.002.118,85	0,00	660.000,00	889.882,99	660.000,00	660.000,00	1.002.118,85	500.000,00	660.000,00	889.882,99	4	2-4	
4	6	1	9	2	373712	PREMI ANNUALI "NICOLAUS GREEN" A STUDENTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI (ART. 50 DELLA LEGGE DI STABILITA' 2020)	1	45.000,00	0,00	0,00	64.016,66	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	64.016,66	4	2	
12	5	1	11	2	413741	CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELL'ISTITUTO SCIENTIFICO E OSPEDALE CLASIFIRATO "G. MARCONI" PER IL TRASFERIMENTO PUBBLICO ALLE ESCAP (479104)	1	900.000,00	0,00	0,00	454.562,23	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	454.562,23	4	2	
9	5	1	12	2	443302	TRASFERIMENTI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI PER IL TRASFERIMENTO PUBBLICO ALLE ESCAP (479104)	1	3.835.354,04	1.917.677,03	3.835.354,04	462.035,28	1.917.677,03	3.835.354,04	3.835.354,04	3.835.354,04	462.035,28	4	2-3		
9	5	1	12	2	443305	TRASFERIMENTI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI PER IL TRASFERIMENTO PUBBLICO ALLE ESCAP (479104)	1	13.150.518,09	6.575.259,04	13.150.518,09	937.262,68	6.575.259,04	13.150.518,09	13.150.518,09	13.150.518,09	937.262,68	4	2-3		
5	2	1	13	2	377314	SOMMA DESTINATA ALLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA ALL'ASSOCIAZIONE REGIONALE PER IL TRASFERIMENTO PUBBLICO ALLE ESCAP (479104)	1	1.551.830,00	750.915,00	1.501.830,00	0,01	750.915,00	1.501.830,00	1.551.830,00	1.501.830,00	0,01	0,01	4	2-3	
5	2	1	13	2	377316	CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELL'ISTITUTO SCIENTIFICO E OSPEDALE CLASIFIRATO "G. MARCONI" PER IL TRASFERIMENTO PUBBLICO ALLE ESCAP (479104)	1	13.937.439,08	6.745.000,00	13.490.000,00	45.166,94	6.745.000,00	13.490.000,00	13.937.439,08	13.490.000,00	45.166,94	4	2-3		
5	2	1	13	2	377328	CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELL'ISTITUTO SCIENTIFICO E OSPEDALE CLASIFIRATO "G. MARCONI" PER IL TRASFERIMENTO PUBBLICO ALLE ESCAP (479104)	1	90.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00	25.000,00	50.000,00	90.000,00	50.000,00	0,00	0,00	4	2-3	
5	2	1	13	2	377317	CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELL'ISTITUTO SCIENTIFICO E OSPEDALE CLASIFIRATO "G. MARCONI" PER IL TRASFERIMENTO PUBBLICO ALLE ESCAP (479104)	1	4.568.598,31	2.283.075,00	4.566.150,00	0,00	2.283.075,00	4.566.150,00	4.568.598,31	4.566.150,00	0,00	0,00	4	2-3	
5	2	1	13	2	377318	SOMMA DESTINATA ALLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA ALL'ASSOCIAZIONE REGIONALE PER IL TRASFERIMENTO PUBBLICO ALLE ESCAP (479104)	1	2.500.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00	0,00	1.250.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	4	2-3	
5	2	1	13	2	377726	CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELL'ISTITUTO SCIENTIFICO E OSPEDALE CLASIFIRATO "G. MARCONI" PER IL TRASFERIMENTO PUBBLICO ALLE ESCAP (479104)	1	840.000,00	400.000,00	600.000,00	0,00	400.000,00	600.000,00	840.000,00	600.000,00	0,00	0,00	4	2-3	
5	2	1	13	2	473707	CONTRIBUTO ANNUO ALLA FONDAZIONE "ORCHESTRA SINFONICA SICILIANA" (EX CAP)	1	8.421.285,08	4.050.000,00	8.100.000,00	119.278,06	4.050.000,00	8.100.000,00	8.421.285,08	8.100.000,00	119.278,06	4	2-3		
5	2	1	13	2	473708	CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELLA FONDAZIONE "TEATRO MASSIMO DI PALERMO"	1	6.965.000,00	3.350.000,00	6.700.000,00	0,00	3.350.000,00	6.700.000,00	6.965.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	4	2-3	
7	1	1	13	2	473702	CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELLA FONDAZIONE "TEATRO MASSIMO DI PALERMO" PER LA PROMOZIONE E LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLICHE DEL COMPARTO FIORIMMARE (EX CAP 47719)	1	1.543.000,00	650.000,00	1.300.000,00	0,00	650.000,00	1.300.000,00	1.543.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	4	2-3	

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Note all'art. 1, comma 1:

L'articolo 43 e il punto 8 dell'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42." così rispettivamente dispongono:

“Art. 43

Esercizio provvisorio e gestione provvisoria.

1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria.

2. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi, nei modi, nei termini e con gli effetti previsti dagli statuti e dall'ordinamento contabile dell'ente. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento.

Allegato 4/2

8. Esercizio provvisorio e gestione provvisoria

8.1 Nel corso dell'esercizio provvisorio, o della gestione provvisoria, deliberato o attuato secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente, gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio. Ad esempio, nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per l'esercizio 2015 nel bilancio di previsione 2014-2016.

8.2 Per gli enti locali che non approvano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, l'esercizio provvisorio è autorizzato con il decreto dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151 comma 1, TUEL, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze.

Per le regioni che non approvano il bilancio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge regionale, per periodi non superiore a quattro mesi. La legge regionale di autorizzazione all'esercizio provvisorio può prevedere che sia gestito lo schema di bilancio di previsione annuale approvato dalla Giunta ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio regionale.

8.3 È consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria nei casi in cui:

1) il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e, per gli enti locali, non sia stato differito il termine per l'approvazione del bilancio o, per le regioni, il Consiglio non abbia autorizzato l'esercizio provvisorio;

2) il bilancio di previsione non sia approvato entro il termine dell'esercizio provvisorio;

3) nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, se, nel corso dell'esercizio provvisorio, risulti un disavanzo presunto di amministrazione derivante dall'esercizio precedente.

8.4 La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, delle spese relative al finanziamento della sanità per le regioni, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

Nel corso dell'esercizio provvisorio, possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. In tali casi, è consentita la possibilità di variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore.

Nel corso dell'esercizio provvisorio, non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale vincolato)", con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

I rimborsi in c/capitale di somme non dovute o incassate in eccesso, quali i rimborsi degli oneri di urbanizzazione, costituiscono spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

8.6 La gestione in dodicesimi dell'esercizio provvisorio riguarda solo gli stanziamenti di competenza della spesa al netto degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio provvisorio e dell'importo del fondo pluriennale vincolato.

Gli impegni assunti negli esercizi precedenti, in quanto "già assunti", non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi e comprendono gli impegni cancellati nell'ambito delle operazioni di riaccertamento dei residui e reimputati alla competenza dell'esercizio in gestione.

Pertanto, nel corso dell'esercizio provvisorio:

a) sono impegnate nel limite dei dodicesimi le spese che, per loro natura, possono essere pagate in dodicesimi;

b) sono impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle che, per loro natura, non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi, e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

8.7 Nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei dodicesimi, le spese sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, con imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato.

8.8 I tesoriere gestiscono la spesa per dodicesimi, facendo riferimento agli stanziamenti di competenza al netto degli impegni già assunti negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale vincolato)". Non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi gli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati all'esercizio cui si riferisce l'esercizio provvisorio, e le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

8.9 In caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria, all'inizio dell'anno l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti al 1° gennaio dell'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio e l'importo degli stanziamenti di competenza dell'esercizio dell'ultimo bilancio di previsione approvato cui si riferisce l'esercizio o la gestione provvisoria, con l'indicazione della quota di stanziamento riguardante spese già impegnate e quella relativa al fondo pluriennale vincolato.

Gli importi della voce "già impegnato" possono essere aggiornati con delibera di Giunta, sulla base di dati di preconsuntivo dell'anno precedente.

8.10 Considerato che il riaccertamento dei residui costituisce un'attività di natura gestionale, è possibile procedere al riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del presente decreto, e al riaccertamento ordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 4 del presente decreto, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.

In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, dopo avere acquisito il parere del l'organo di revisione a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato. Alla delibera di Giunta è allegato il prospetto previsto dall'articolo 10, comma 4, da trasmettere al tesoriere.

A seguito del riaccertamento ordinario e/o straordinario dei residui di cui all'articolo 3, commi 4 e 7, del presente decreto, l'ente trasmette al tesoriere l'atto di approvazione del riaccertamento dei residui.

8.11 Nel corso dell'esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente, è consentito l'utilizzo delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione contabile la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente.

Sono altresì consentite, con delibera di giunta, le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente.

8.12 Considerata la natura autorizzatoria del bilancio di previsione, nel rispetto della disciplina generale riguardante il fondo di riserva, nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito l'utilizzo di tale accantonamento solo per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge (quali, ad esempio, le spese per le elezioni in caso di stanziamenti non adeguati nella spesa corrente) e per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente.

A seguito dell'approvazione del bilancio di previsione, con riferimento all'esercizio in corso, il limite massimo di accantonamento al fondo di riserva è ridotto dell'importo del fondo di riserva utilizzato nel corso dell'esercizio provvisorio.

8.13 Nel corso dell'esercizio provvisorio e della gestione provvisoria sono gestite le previsioni del secondo esercizio del bilancio gestionale (per le regioni) e del PEG (per gli enti locali) dell'anno precedente.

Nel caso in cui la legge regionale di autorizzazione all'esercizio provvisorio abbia previsto che sia gestito lo schema di bilancio di previsione approvato dalla Giunta e trasmesso al Consiglio regionale ai fini dell'approvazione, contestualmente all'approvazione di tale legge, la Giunta provvede alla ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati ai fini dell'esercizio provvisorio ed il Segretario generale, o altra figura equivalente, provvede alla ripartizione delle categorie e dei macroaggregati e capitoli.

Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria è possibile:

a) per quanto riguarda le spese, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza dei macroaggregati compensative all'interno dei programmi e dei capitoli, compensative all'interno dei macroaggregati, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli;

b) per quanto riguarda le entrate, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza delle entrate compensative all'interno della medesima tipologia e/o della medesima categoria, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli. In assenza di variazioni compensative, con delibera di giunta, possono essere istituiti capitoli di entrata con stanziamenti pari a 0 nell'ambito di tipologie per le quali già esistono stanziamenti. Nel caso di tipologie di entrata per le quali, in bilancio, non sono previsti stanziamenti, è possibile istituire la tipologia, sempre con stanziamento pari a 0, con delibera consiliare. Lo stanziamento pari a 0 è necessario per garantire il pareggio di bilancio. Infatti, considerato che gli stanziamenti di entrata non hanno natura autorizzatoria (con esclusione delle entrate per accensione prestiti), è possibile accertare le relative entrate per qualsiasi importo.

Tali variazioni:

- sono effettuate nel rispetto delle procedure previste per la gestione ordinaria (a bilancio di previsione approvato);

- possono essere effettuate anche con riferimento alle previsioni del bilancio gestionale/PEG riguardanti l'esercizio successivo se necessarie per consentire la corretta applicazione del principio della competenza potenziata nel corso dell'esercizio provvisorio, nei casi in cui, i principi contabili consentono l'assunzione di impegni esigibili nell'esercizio successivo.

8.14 Nel primo anno di adozione dello schema di bilancio autorizzatorio previsto dal presente decreto, gli enti, che al 31 dicembre dell'anno precedente non hanno deliberato il bilancio di previsione per l'anno successivo, gestiscono provvisoriamente gli stanziamenti di spesa previsti per

il secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione approvato, previa riclassificazione degli stessi secondo lo schema di bilancio allegato al presente decreto.”.

La legge regionale 12 maggio 2020, n. 10 recante “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2020-2022.” è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 14 maggio 2020, n. 28, S.O.

Note all'art. 1, comma 2:

L'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale.” così dispone:

“Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni.

1. Per il periodo 2017–2020 la Regione assicura ai Comuni il trasferimento di risorse di parte corrente pari a 340.000 migliaia di euro annui. Ai comuni è fatto obbligo di spendere almeno il 2 per cento delle somme loro trasferite con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune, pena la restituzione nell'esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità. A decorrere dal 2014 è, altresì, soppresso il fondo di parte corrente per le autonomie locali di cui all'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e sono abrogate tutte le disposizioni di legge che prevedono riserve a valere sul medesimo fondo.

1–bis. Dal 2019 è fatto obbligo ai comuni, per i quali il valore dei trasferimenti da destinare alla democrazia partecipata superi 10 migliaia di euro, di attivare gli strumenti di democrazia partecipata di cui al comma 1 entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale di un apposito avviso pubblico.

1–ter. Ogni comune, per le finalità di cui al comma 1-bis, adotta un apposito regolamento, approvato dal consiglio comunale, che tenga conto delle seguenti indicazioni:

- a) ogni cittadino o gruppo di cittadini, purché residenti nel rispettivo territorio comunale, può presentare un progetto;
- b) la valutazione dei progetti spetta alla cittadinanza, che deve essere messa nelle condizioni di esprimere una preferenza;
- c) tutte le fasi del procedimento, esemplificate in raccolta dei progetti, valutazione, modalità di selezione, esito della scelta e liquidazione delle somme devono essere adeguatamente pubblicizzate sul sito istituzionale dell'ente.

1–quater. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica vigila sul rispetto di quanto previsto dal presente articolo e relaziona annualmente sul raggiungimento degli obiettivi. Gli obblighi di cui al presente articolo non si applicano ai comuni in dissesto dichiarato alla data del provvedimento di assegnazione. Le somme oggetto di restituzione ai sensi del comma 1 sono ripartite in maniera proporzionale al trasferimento di risorse di parte corrente tra i comuni virtuosi che hanno impegnato le somme oggetto del presente articolo.

2. (comma abrogato).

3. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali, entro il 15 aprile di ciascun anno si provvede al riparto delle assegnazioni previste dal comma 1, per una quota ripartita in proporzione ad un coefficiente pro capite determinato secondo la fascia demografica di appartenenza dei comuni ed un'altra quota ripartita in proporzione diretta

all'assegnazione dell'anno 2019. In sede di riparto, fatte salve le disposizioni di cui al comma 15 dell'articolo 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e quelle di cui al comma 10, lettera a), e al comma 11 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, si provvede ad equilibrare le somme assegnate.

4. Le assegnazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono erogate a ciascun comune in quattro trimestralità posticipate; l'erogazione dell'ultima quota è effettuata non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza. L'iscrizione in bilancio dell'assegnazione in favore dei comuni è effettuata tenendo conto delle predette disposizioni in materia di erogazione.

4-bis. Qualora alla fine del mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre manchino elementi necessari per erogare le risorse ai sensi dei commi 1, 2 e 3, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica può autorizzare l'erogazione di acconti fino al 60 per cento della corrispondente trimestralità dell'anno precedente.

5. Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi di infrastrutturazione e riqualificazione del territorio, è istituito il Fondo per investimenti dei comuni nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, rubrica Dipartimento regionale delle autonomie locali. Per l'anno 2014 il Fondo ha una dotazione finanziaria di 80.000 migliaia di euro, di cui 15.000 migliaia di euro destinati ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984.

6. Il Fondo per investimenti è ripartito tra i comuni tenendo conto dei criteri di cui al comma 3. Le quote dei trasferimenti di cui al presente comma possono essere destinate al pagamento delle quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui accesi dai comuni per il finanziamento di spese di investimento.

7. Per il 2014, a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2, è accantonata la somma di 2.700 migliaia di euro per le finalità di cui all'articolo 53 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 nonché la somma di 1.300 migliaia di euro per le finalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34, capitolo 776404, nonché la somma di 700 migliaia di euro come contributo per l'Autonoma sistemazione delle famiglie alluvionate da erogare con le modalità ed entro i limiti previsti dalle O.C.D.P.C. numeri 117/2013, 71/2013 e 35/2013, capitolo 117305. Per le finalità di cui all'articolo 53 della legge regionale n. 6/2009 sono destinate 1.300 migliaia di euro a valere sul Fondo di cui al comma 5.

7-bis. Per l'esercizio finanziario 2014, a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2, è accantonata la somma di 600 migliaia di euro per garantire la prosecuzione degli interventi di cui al comma 10 dell'articolo 4 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.

7-ter. 1. I comuni che non hanno presentato nei termini stabiliti le necessarie istanze per accedere ai benefici previsti dal comma 4, lettere b) e c), dell'articolo 15 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, possono presentare al Dipartimento regionale delle autonomie locali, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda per il rimborso parziale delle spese sostenute, nel rispetto dei criteri e delle modalità già fissati dall'Amministrazione regionale. A tal fine il dipartimento regionale delle autonomie locali è autorizzato a ripartire tra tali comuni la somma di:

a) 1.000 migliaia di euro per le spese sostenute nell'anno scolastico 2011-2012 per il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori ai sensi dell'articolo 15, comma 4, lettera b), della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9;

b) 1.000 migliaia di euro per le spese per la gestione degli asili nido ai sensi dell'articolo 15, comma 4, lettera c), della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9.

2. Il rimborso è assegnato nel limite massimo riconosciuto ai comuni che hanno presentato le istanze nei termini con una penalizzazione del 10 per cento. Le somme di cui alle precedenti lettere b) e c) gravano sul capitolo 191301 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014.

7-quater. Nelle more dell'inserimento nel programma di servizio dell'ENAV per il triennio 2016-2018, per l'anno 2015, a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2 la somma di 1.200 migliaia di euro è destinata al comune di Comiso al fine di garantire la continuità dei servizi di assistenza al volo da parte dell'ENAV.

8. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

9. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

10. I comuni già dichiarati in dissesto finanziario ai sensi della normativa vigente e quelli che intendano evitare situazioni di dissesto finanziario e agevolare le procedure di riequilibrio economico-finanziario adottate ai sensi del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modifiche e integrazioni, a decorrere dal 2014, possono richiedere un contributo decennale formalizzando apposita richiesta al Dipartimento regionale delle autonomie locali entro il 30 settembre 2014. Il contributo è assegnato con decreto dirigenziale del Dipartimento regionale delle autonomie locali a ciascun comune sulla base dei criteri individuati con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali. In caso di mancata approvazione del piano di riequilibrio, il contributo è revocato. Per le finalità del presente comma è assunto un limite di impegno decennale, a decorrere dal 2014, nella misura annua di 1.000 migliaia di euro per i comuni in dissesto e di 4.000 migliaia di euro per i comuni che attivano procedure di riequilibrio economico-finanziario.

11. La Regione, con la legge di assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2014, introduce eventuali misure tendenti a salvaguardare gli equilibri finanziari dei comuni.”.

Gli articoli 14 e 23 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 recante “Legge di stabilità regionale 2020-2022.” così rispettivamente dispongono:

“Art. 14

Interventi nel settore dei trasporti.

1. Al fine di contrastare gli effetti economici della pandemia Covid-19, in considerazione dell'eccezionalità della situazione che richiede misure straordinarie ed efficaci soprattutto nel settore dei trasporti ove occorre garantire i servizi di trasporto pubblico marittimi integrativi, per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di 325.000 migliaia di euro, in ragione di 65.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2021 al 2025 (Allegato 1, Missione 10, Programma 3, Capitolo 476520).

2. Al fine di contrastare gli effetti economici della pandemia Covid-19, in considerazione dell'eccezionalità della situazione che richiede misure straordinarie ed efficaci soprattutto nel settore dei trasporti ove occorre garantire il servizio di trasporto pubblico locale su gomma urbano ed extraurbano nonché per le finalità di cui all'articolo 13 della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13,

per l'esercizio finanziario 2020, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1, Tabella G (Missione 10, Programma 2, capitolo 476521) è incrementata dell'importo di euro 48.743.052,49, di cui 3.000 migliaia di euro al fine di garantire la circolazione gratuita di tutti i soggetti appartenenti alle forze dell'ordine ed ai vigili del fuoco in servizio ed in possesso di apposito tesserino di riconoscimento, secondo criteri e modalità di attuazione, da adottarsi con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, previo parere della competente Commissione dell'Assemblea regionale siciliana.

3. Nell'anno 2020 ai soggetti gestori dei servizi di trasporto pubblico locale non possono essere applicate penalizzazioni, riduzioni o esclusioni nell'erogazione dei corrispettivi contrattualmente stabiliti, nell'ambito delle risorse già impegnate e senza nuovi o maggiori oneri per gli enti contraenti, con riferimento alle percorrenze chilometriche dell'anno precedente per le riduzioni delle medesime percorrenze conseguenti alle misure restrittive disposte in relazione alla pandemia da Covid-19.

4. Al fine di contrastare gli effetti economici della pandemia Covid-19 in considerazione dell'eccezionalità della situazione che richiede misure straordinarie ed efficaci soprattutto nel settore dei trasporti, per ciascuno degli esercizi finanziari del quinquennio 2021-2025, è autorizzata la spesa annua di 165.000 migliaia di euro al fine di garantire il servizio di trasporto pubblico locale su gomma a carattere extraurbano ed urbano (Missione 10, Programma 2 capitolo 476521).

5. Al fine di contrastare gli effetti economici della pandemia Covid-19, in considerazione dell'eccezionalità della situazione che richiede misure straordinarie ed efficaci soprattutto nel settore dei trasporti, ove occorre garantire i servizi di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2020, l'ulteriore spesa di euro 491.846,36 (Missione 10, Programma 2, capitolo 273710).

6. Per le finalità previste dal comma 5 dell'articolo 48 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, al fine di assumere l'onere dell'IVA su corrispettivi dovuti alla società Trenitalia S.p.A. per l'esercizio dei servizi di trasporto ferroviario regionale, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 2.933.310,86 per l'esercizio finanziario 2020 e di euro 11.153.592,00 annui per ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e 2022 (Missione 10, Programma 2, capitolo 273708).

7. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione, per il valore complessivo di 8.498.317,81 euro, derivanti dall'Iva sui corrispettivi dovuti alla società Trenitalia S.p.A. per l'esercizio dei servizi di trasporto ferroviario regionale relativi agli anni 2018 e 2019, rispettivamente per euro 5.576.796,00 ed euro 2.921.521,81. All'onere di cui al presente comma, per l'esercizio finanziario 2020, si fa fronte con parte delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215740.

8. Al fine di contrastare gli effetti economici della pandemia Covid-19, in considerazione dell'eccezionalità della situazione che richiede misure straordinarie ed efficaci soprattutto nel settore dei trasporti, per le finalità di cui all'articolo 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di 4.330 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2020 e di 5.772 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 (Missione 10, Programma 4, capitolo 478109).

9. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 8 maggio 2018 n. 8, come modificato dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2018, n. 24, nonché dell'articolo 71 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità è autorizzato ad erogare un contributo di 10.000 migliaia di euro, a

valere sull'importo complessivo di cui al comma 1 dell'articolo 10, al fine di sostenere l'attività dei soggetti titolari di attività di servizio pubblico da trasporto non di linea in servizio di piazza, di servizio NCC, di noleggio natanti e di trasporti marittimi di passeggeri (ATECO 50.1). Con successivo decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità sono stabilite le modalità di erogazione delle risorse.

10. A seguito del perfezionamento dell'accordo con lo Stato per un minore concorso da parte della Regione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, le relative risorse per una quota pari ad euro 23.524.388,83 per l'anno 2020 sono destinate con delibera della Giunta regionale ad incremento dell'autorizzazione di spesa di cui alla Tabella G della presente legge per le finalità del comma 6 dell'articolo 27 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni (Missione 10, Programma 2, capitolo 476521).

Art. 23

Fondi speciali e tabelle.

1. Gli importi da iscrivere nei Fondi speciali di cui all'articolo 49, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, destinati ad interventi di spese correnti, restano determinati per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 nelle misure indicate nella tabella "A".

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge di stabilità sono determinati nell'allegata tabella "G".

Nota all'art. 2, comma 1:

L'articolo 2 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale." così dispone:

"Disposizioni in materia di assegnazioni ai liberi Consorzi comunali e alle Città metropolitane.

1. Al fine di garantire il funzionamento dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane, è autorizzato un contributo di parte corrente, da utilizzarsi prioritariamente per il pagamento degli stipendi al personale, di 91.050 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2017 e di 91.050 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2018 e 2019.

2. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali, sono stabiliti entro il 31 maggio di ogni anno i criteri per la ripartizione delle risorse di cui al comma 1.

3. Nelle more del riparto delle assegnazioni di cui al comma 1, al fine di fronteggiare eventuali situazioni emergenziali, su richiesta motivata dei liberi Consorzi comunali, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica può autorizzare l'erogazione di un acconto fino al 30 per cento del corrispondente trasferimento dell'anno precedente.

3-bis. Al fine di contribuire a sostenere le funzioni essenziali delle Città metropolitane e dei liberi Consorzi comunali è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, l'ulteriore spesa di 21.500 migliaia di euro da ripartire, con delibera di Giunta, sulla base dei seguenti criteri:

- a) entrate;
- b) concorso alla finanza pubblica al netto del contributo regionale previsto dal presente articolo per la parte finalizzata a "neutralizzare" incremento;
- c) costo del personale, compreso quello relativo alle società partecipate;
- d) mutui;
- e) mantenimento, al fine di garantire effettività al diritto allo studio, degli istituti scolastici nei territori ove attualmente sono allocati. La delibera di Giunta specifica la quota destinata alle finalità di cui alla presente lettera.”.

Note all'art. 2, comma 2:

Il comma 8 dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale.” così dispone:

“Art. 47

Misure di razionalizzazione e contenimento della spesa nel settore agricolo e forestale.

8. Per il personale di cui agli articoli 45-ter, 46 e 47 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per il personale di cui al comma 7 dell'articolo 44 della legge regionale n. 14/2006, alle dipendenze del dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali e del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana, per l'espletamento delle attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulicoagraria, imboscamento e rimboscamento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica, anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, attività per la produzione e la vendita di legno a scopi energetici, difesa della vegetazione dagli incendi, per le attività di cui agli articoli 14 e 29 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, l'ulteriore spesa nel limite massimo di 101.670 migliaia di euro. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017 la spesa iscritta all'UPB 10.5.1.3.2 - capitolo 156604 è rideterminata rispettivamente in 36.330 migliaia di euro e in 31.330 migliaia di euro.”.

L'articolo 23 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale.” così dispone:

“Finanziamento interventi nel settore della forestazione. Finanziamento garanzie occupazionali.

1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, la spesa di 10.000 migliaia di euro (Missione 16 - Programma 1 - capitolo 147320).
2. Per le finalità di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 13/2014 è autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, la spesa di 6.000 migliaia di euro (Missione 16 - Programma 3 - capitolo 147326).
3. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, è determinata nel limite massimo di 142.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016 e di 137.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2017 e 2018.

4. Le somme di cui al comma 3, con esclusione di quelle di cui al comma 5, sono iscritte in apposito fondo nella rubrica del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro da ripartire, con decreto del Ragioniere generale, tra il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale ed il Comando del Corpo forestale della Regione siciliana, previa richiesta congiunta dei dirigenti generali dei predetti Dipartimenti in proporzione ai rispettivi fabbisogni.

5. La spesa di cui all'ultimo periodo del comma 8 dell'articolo 47 della legge regionale n. 9/2015 è ripartita rispettivamente, per l'esercizio finanziario 2016, quanto a 29.430 migliaia di euro Missione 16 - Programma 1 - capitolo 156604 e quanto a 6.900 migliaia di euro Missione 9 - Programma 5 - capitolo 150514 e, per gli esercizi finanziari 2017 e 2018 e in 50.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2019, quanto a 24.430 migliaia di euro Missione 16 - Programma 1 - capitolo 156604 e quanto a 6.900 migliaia di euro Missione 9 - Programma 5 - capitolo 150514.”.

Note all'art. 2, comma 3:

L'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106 recante “Norme provvisorie in materia di bonifica.” così dispone:

“1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concorrere all'integrazione dei bilanci dei consorzi di bonifica nei limiti dello stanziamento annualmente previsto con legge di bilancio, in proporzione alla spesa per il trattamento fondamentale del personale dipendente di ruolo e con rapporto a tempo indeterminato, in servizio alla data del 31 dicembre 1980, nonché della quota a carico dei consorzi per le pensioni dovute al personale in quiescenza.

1-bis. (comma abrogato).

1-ter. (comma abrogato).

1-quater. (comma abrogato).

1-quinqies. (comma abrogato).

2. Il contributo di cui al presente articolo è vincolato esclusivamente al pagamento delle competenze del personale di cui al precedente comma.

3. L'integrazione va effettuata su richiesta dei singoli consorzi corredata dall'esposizione dell'ammontare complessivo degli oneri di gestione, così come previsto dal comma 1, delle retribuzioni, accessori ed oneri previdenziali ed assistenziali ad eccezione del lavoro straordinario, desunti dai relativi bilanci di previsione adottati dalle amministrazioni dei consorzi e approvati dagli organi di controllo.”.

L'articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale.” così dispone:

“ Interventi per i Consorzi di Bonifica. Garanzie occupazionali per i settori della forestazione e della manutenzione del territorio.

1. I commi da 1-bis a 1-quinqies dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106 e successive modifiche e integrazioni sono abrogati. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 106/1977 e successive modifiche e integrazioni le parole da "nella misura fino al 95 per cento" a "dai singoli consorzi al" sono sostituite dalle parole "nei limiti dello stanziamento annualmente

previsto con legge di bilancio, in proporzione alla spesa per il trattamento fondamentale del". All'articolo 47, comma 12, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 è abrogato il periodo "tenuto conto delle disposizioni di cui al comma 11".

2. I Consorzi di bonifica sono autorizzati a disporre lo sgravio parziale dei ruoli già sospesi ai sensi dell'articolo 10, comma 28, della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24, limitatamente alla misura eccedente gli oneri di contribuzione relativi all'anno 2012, ed a rimetterli per l'importo sgravato entro e non oltre il 31 dicembre 2017.

3. In relazione alle disposizioni del comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, comma 12, della legge regionale n. 9/2015 e successive modifiche ed integrazioni è incrementata dell'importo di 10.614 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2017, di 14.786 migliaia di euro l'esercizio finanziario 2018 ed è determinata in 39.816 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2019, di cui 520 migliaia di euro annui per assicurare la funzionalità di canali di particolare valore storico.

4. Per l'esercizio finanziario 2017 il finanziamento ordinario determinato ai sensi del comma 3 è integrato da un'assegnazione straordinaria pari a 5.000 migliaia di euro, destinata al pagamento degli oneri e delle retribuzioni non corrisposti e/o non versati per gli anni 2015 e 2016 per il personale a tempo indeterminato. Le eventuali disponibilità residue sono ripartite con le medesime modalità previste dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 106/1977 e successive modifiche e integrazioni. L'assegnazione di cui al primo periodo del presente comma è subordinata alla presentazione, da parte dei consorzi beneficiari, di un programma di misure finalizzate al miglioramento della capacità di riscossione e al contenimento dei costi di gestione.

5. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 27, della legge regionale n. 24/2016 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, l'ulteriore spesa di 1.000 migliaia di euro.

6. Nel rispetto dei criteri sanciti dall'intesa Stato-Regioni in materia di riordino dei Consorzi di bonifica, le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 si intendono riferite esclusivamente ai membri di cui all'articolo 27 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, come sostituito dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31.

7. Il controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 21 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 è effettuato dal Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, previo parere dell'Assessorato regionale competente per materia. Le deliberazioni dei Consorzi sottoposte al controllo sono trasmesse al Servizio competente entro 15 giorni dalla loro adozione, a pena di nullità. Esse diventano esecutive se non ne viene pronunciato l'annullamento, con provvedimento motivato, nel termine di 60 giorni dalla loro ricezione.

8. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 3, della legge regionale n. 3/2016 e successive modifiche ed integrazioni, è rideterminata in euro 147.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2017 in 81.330 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2018. Al comma 5 dell'articolo 23 della medesima legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 le parole "per l'esercizio finanziario 2017" sono sostituite dalle parole "per gli esercizi finanziari 2017 e 2018 e in 50.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2019".

9. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, della legge regionale n. 3/2016 e successive modifiche ed integrazioni, è incrementata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2017 e 2018, dell'importo annuo di 1.760 migliaia di euro (Missione 16, Programma 3, Capitolo 147326).".

Nota all'art. 2, comma 4:

Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 recante "Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale". Disposizioni varie." così dispone:

“Art. 4

Norme in materia di consorzi di bonifica.

3. Nelle more della piena attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, finalizzato ad assicurare efficienza ed economicità di gestione, l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato a trasferire, per le finalità di cui all'articolo 7 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9, per l'esercizio finanziario 2014, la somma di 5.000 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.1 - capitolo 147320).”

Nota all'art. 2, comma 5:

L'articolo 5 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 recante "Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale". Disposizioni varie." così dispone:

“ Norme per la manutenzione del territorio e del paesaggio rurale.

1. L'Ente di sviluppo agricolo (ESA), nelle more del processo di riorganizzazione, è autorizzato ad assicurare anche parzialmente, e comunque nei limiti delle risorse disponibili, l'attività di manutenzione del territorio e del paesaggio rurale a favore dei soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni utilizzando il personale di cui all'articolo 1 della medesima legge regionale.

2. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale del 31 agosto 1998, n. 16 è sostituito dal seguente: "4. L'ESA è autorizzato ad erogare il servizio di meccanizzazione agricola a favore delle imprese agricole nei limiti degli aiuti di importanza minore "de minimis" di cui al regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1408/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 24 dicembre 2013, L352".

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 3.000 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.99 - cap. 147326).”

Note all'art. 2, comma 6:

Il comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale." così dispone:

“Art. 28

Finanziamento spesa personale Ente acquedotti siciliani in liquidazione.

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 è determinata, per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018, in 7.300 migliaia di euro (Missione 1 - Programma 3 - capitolo 214107).”

Il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I." così dispone:

"Art. 4

Disposizioni per l'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione. Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

4. Alla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di ruolo dell'Ente Acquedotti Siciliani (EAS) in liquidazione, assunto a tempo indeterminato ed ancora in servizio presso l'ente, è trasferito, ai sensi dell'articolo 23, comma 2-quinquies, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e in deroga alla previsione di cui all'articolo 49, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, in apposita area speciale transitoria ad esaurimento istituita presso l'Ente di Sviluppo Agricolo (ESA) ed è utilizzato, nel rispetto delle qualifiche di appartenenza e in forza di apposita convenzione da stipularsi tra l'ESA e gli enti gestori di cui al comma 1, prioritariamente per le attività di liquidazione dell'Ente Acquedotti Siciliani nonché per le finalità di cui al comma 1. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019 rispettivamente in 6.977 migliaia di euro, 6.719 migliaia di euro e 6.554 migliaia di euro, si provvede, per gli esercizi finanziari 2017 e 2018, a valere dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 28, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 (Missione 1, Programma 3, Capitolo 214107). Per l'anno 2019 è ridotto di pari importo lo specifico accantonamento 1004 del Fondo globale di parte corrente di cui all'articolo 14, comma 1, Tabella A, capitolo 215704. Ferma restando la maturazione del diritto alla liquidazione del trattamento di fine servizio al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, alla spesa per il trattamento di fine servizio maturato dal personale dell'Ente Acquedotti siciliani, ivi compreso quello già trasferito presso altri enti, si provvede nell'ambito dei trasferimenti annuali di cui al presente comma. Per le medesime finalità sono trasferite agli enti di cui sopra le disponibilità residue sul capitolo 214107."

Nota all'art. 2, commi 7, 8 e 9:

Il comma 2 *quinquies* dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria." così dispone:

"Art. 23

Privatizzazione e cessione di aziende e riordino delle partecipazioni regionali.

2 *quinquies*. Alla eventuale liquidazione e cessazione dell'attività dell'E.A.S. il personale, in deroga alle disposizioni dell'articolo 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è trasferito, o comandato, con oneri a carico della Regione, negli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, facendo salvi i diritti acquisiti e con il mantenimento dello status posseduto. Le stesse disposizioni si applicano anche in caso di cessazioni differenziate di attività dell'Ente ed in misura non superiore al personale convenzionalmente attribuito alle attività cessate."

Nota all'art. 2, comma 10:

L'articolo 45 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale." così dispone:

"Trattamento integrativo personale in quiescenza EAS.

1. Il Fondo speciale transitorio ad esaurimento del personale in quiescenza dell'Ente Acquadotti Siciliani in liquidazione, costituito ai sensi dell'articolo 67 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 può essere destinato anche al trattamento integrativo del personale in quiescenza dell'Ente Acquadotti Siciliani in liquidazione. Il relativo trattamento pensionistico complessivo, sostitutivo e integrativo non può essere superiore a quello dei dipendenti regionali equiparati e in possesso di una medesima anzianità contributiva.

2. La disposizione di cui al comma 1 non ha efficacia per il personale con qualifica dirigenziale e per i superstiti degli aventi diritto.

3. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 2018 la spesa di 2.495 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2019 la spesa di 2.445 migliaia di euro e per l'esercizio finanziario 2020 la spesa di 2.395 migliaia di euro.”.

Nota all'art. 2, comma 11:

L'articolo 67 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale.” così dispone:

“ Personale Ente Parco dei Nebrodi.

1. Al personale del comparto "ex comando", già transitato nei ruoli organici dell'Ente parco dei Nebrodi, in conformità al trattamento giuridico ed economico già applicato negli altri parco, si applicano indistintamente le disposizioni di cui al D.P.Reg. 20 gennaio 1995, n. 11, al D.P.Reg. 22 giugno 2001, n. 9 e al D.P.Reg. 22 giugno 2001, n. 10.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2018, la spesa di 390 migliaia di euro, di cui 300 migliaia di euro per gli arretrati maturati al 31 dicembre 2017 e, per gli esercizi finanziari 2019 e 2020, la spesa di 90 migliaia di euro annui.”.

Nota all'art. 2, comma 12:

Il comma 12 dell'articolo 26 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 recante “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.” così dispone:

“Art. 26
Enti vigilati

12. Presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e, per il solo esercizio finanziario 2016, presso l'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione può essere comandato personale appartenente ad enti pubblici anche economici nonché ad amministrazioni ed enti soggetti a controllo e/o vigilanza della Regione o dello Stato con uffici in Sicilia e ad uffici statali, nella misura di nella misura di 5 unità per ufficio, di cui un dirigente e quattro funzionari con specifiche competenze nelle materie trattate dal dipartimento da inquadrare con provvedimento del dirigente generale del dipartimento presso cui il personale è comandato. Gli oneri per il trattamento principale sono a carico dell'Amministrazione di destinazione. Al personale di cui al presente comma, con qualifica non dirigenziale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. Al personale di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41.”.

Nota all'art. 2, comma 13:

L'articolo 5 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 recante "Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2019 in materia di pubblica amministrazione e personale. Interventi in favore dell'aeroporto di Trapani Birgi." così dispone:

"Spese per l'espletamento di concorsi per l'assunzione di personale.

1. Per l'espletamento di concorsi è autorizzata la spesa di 30 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2019 (Missione 1, Programma 10, capitolo 108526).
2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, per l'esercizio finanziario 2019, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, Capitolo 215704 - accantonamento 1001."

Nota all'art. 3, comma 1:

I commi 1 e 2 dell'articolo 25 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 recante "Legge di stabilità regionale 2020-2022." così rispettivamente dispongono:

"Art. 25 Rifinanziamento autorizzazioni di spesa.

1. Gli interventi individuati nell'allegato 1 - Parte A della presente legge sono determinati, per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, negli importi dallo stesso indicati.
2. Gli interventi individuati nell'allegato 1 - Parte B della presente legge sono determinati, per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, negli importi dallo stesso indicati."

Nota all'art. 4, commi 1 e 2:

L'articolo 24 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 recante "Legge di stabilità regionale 2020-2022.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Riduzioni autorizzazioni di spesa.

1. Nelle more della definizione dell'accordo con lo Stato per un minore concorso da parte della Regione, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, le relative risorse per una quota pari ad euro 207.089.448,13 per l'anno 2020 (*parole soppresse*), sono accantonate in un apposito fondo in cui sono iscritte le somme derivanti dalle riduzioni delle autorizzazioni di spesa di cui all'Allegato 2 della presente legge.
2. A seguito del perfezionamento dell'accordo con lo Stato per le finalità richiamate al comma 1, le risorse accantonate nel fondo di cui al medesimo comma sono destinate con delibera della Giunta regionale al ripristino delle autorizzazioni di spesa indicate nell'Allegato 2.
3. Nelle more della definizione dell'accordo di cui al comma 1, le ulteriori risorse di cui al comma 15 dell'articolo 1, del comma 11 dell'articolo 3, del comma 10 dell'articolo 14, pari a complessivi euro 155.311.028,55 per l'anno 2020, sono accantonate nell'apposito fondo di cui al comma 1.

4. La Giunta regionale, nel prendere atto del perfezionamento dell'accordo con lo Stato per un minore concorso da parte della Regione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, qualora le relative risorse risultino inferiori all'ammontare di cui al comma 1 e al comma 3, destina le stesse in misura proporzionale al ripristino delle relative autorizzazioni di spesa.

5. Le disposizioni di seguito indicate trovano applicazione esclusivamente previa deliberazione della Giunta regionale che fissa criteri e modalità secondo le risorse disponibili, comunque nel limite massimo di 50.000 migliaia di euro per l'anno 2020 e di 1.000 migliaia di euro per l'anno 2021, dopo il perfezionamento dell'accordo con lo Stato per un minore concorso da parte della Regione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica:

a) articolo 1, comma 9, limitatamente alle anticipazioni di cui all'articolo 19, comma 2-ter della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, con riferimento alle minori entrate stimate, per l'esercizio finanziario 2020, in 15.858 migliaia di euro (Titolo 3 - Tipologia 500 - capitolo 5414);

b) articolo 7, comma 1, lettera c), con riferimento alle minori entrate stimate, per l'esercizio finanziario 2020, in 1.250 migliaia di euro (Titolo 3 - Tipologia 100 - capitolo 1790);

c) articolo 7, comma 3, con riferimento alle minori entrate stimate, per l'esercizio finanziario 2020 e 2021, rispettivamente in 5.580 migliaia di euro e in 1.000 migliaia di euro (Titolo 3 - Tipologia 100 - capitolo 2871);

d) articolo 7, commi 4 e 5, con riferimento alle minori entrate stimate, per l'esercizio finanziario 2020, nel limite massimo di 27.312 migliaia di euro (Titolo 1 - Tipologia 101 - capitolo 1218).

6. Qualora la minore entrata di cui al comma 5, lettera c), sia accertata in misura superiore all'importo di 5.580 migliaia di euro per l'anno 2020, la parte eccedente è compensata con una riduzione di pari importo della somma complessiva di cui al comma 5, lettera d).

7. Le risorse disponibili a seguito del perfezionamento dall'Accordo con lo Stato per un minore concorso da parte della Regione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica sono destinate prioritariamente all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.

8. Le eventuali maggiori risorse derivanti dell'Accordo, rispetto agli importi di euro 412.400.476,68 per l'anno 2020 e di euro 136.765.209,09 per l'anno 2021 quantificati con la presente legge e comprensivi delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 25, sono destinate a compensare le minori entrate del bilancio della Regione a seguito degli effetti finanziari negativi della pandemia Covid-19.

9. Il Ragioniere Generale è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, le variazioni discendenti dall'attuazione del presente articolo.”.

Nota all'art. 4, comma 3:

Per i commi 1 e 2 dell'articolo 25 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 recante “Legge di stabilità regionale 2020-2022.” vedi nota all'art. 3, comma 1.

Nota all'art. 4, comma 4:

L'articolo 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale.” così dispone:

“Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale.

1. Al fine di accelerare il rilascio delle autorizzazioni ambientali con conseguente incremento delle entrate finanziarie e dello sviluppo economico, con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente è istituita una Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, previa delibera di Giunta che ne fissa i criteri per la costituzione.

2. Per quanto non espressamente integrato dalla presente legge trova applicazione il Codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Ai fini dell'istruttoria per il rilascio degli atti e dei pareri relativi alla Valutazione Ambientale Strategica, alla Valutazione di Impatto Ambientale, alla Valutazione di Incidenza Ambientale ed alla Autorizzazione Integrata Ambientale, le tariffe dovute dai proponenti e dalle autorità procedenti, ad esclusione delle amministrazioni regionali vengono determinate come da seguente allegato:

Allegato

Definizione delle tariffe regionali, a copertura delle spese istruttorie per il rilascio di autorizzazioni ambientali poste a carico dei soggetti proponenti, da versare alle autorità competenti al momento dell'inoltro dell'istanza di autorizzazione.

La quantificazione dei suddetti oneri prevede la determinazione di un importo fisso e di uno variabile, differenziato in relazione al tipo di procedimento attivato, come indicato nel seguente prospetto che costituisce anche parametro di riferimento per la remunerazione delle attività istruttorie svolte dai componenti della commissione, in aggiunta alla partecipazione alle sedute e nei limiti della disponibilità finanziaria di cui al capitolo 442545, secondo criteri da adottarsi con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 18 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;

PROCEDIMENTO	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
Verifica di assoggettabilità a VAS art. 12, D.Lgs. n. 152/2006	euro 1.000,00	nulla
Verifica di assoggettabilità a VIA art. 20, D.Lgs. n. 152/2006	euro 2.000,00	+ 0.4 per 1000 del valore dell'opera
Valutazione ambientale strategica - art. 13, D.Lgs. n. 152/2006	euro 5.000,00	nulla
Valutazione d'impatto ambientale art. 23, D.Lgs. n. 152/2006	euro 3.000,00	+ 1 per 1000 del valore dell'opera
Valutazione di incidenza ambientale	euro 2.000,00	nulla
Procedura integrata di Verifica di assoggettabilità a VAS e Verifica di incidenza ambientale	euro 3.000,00	nulla
Procedura integrata di VIA e Verifica di incidenza ambientale	euro 5.000,00	+ 1 per 1000 del valore dell'opera
Procedura integrata di VAS e Verifica di incidenza ambientale	euro 7.000,00	nulla
Procedura integrata di Verifica di assoggettabilità a VIA e Verifica di incidenza ambientale	euro 4.000,00	+ 0.4 per 1000 del valore dell'opera
Procedura unificata VAS/VIA (porti)	euro 8.000,00	+ 1 per 1000 del valore dell'opera
Procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale	euro 5.000,00	+ 0.5 per 1000 del valore dell'opera

“ Applicazione dei principi contabili e schemi di bilancio.

1. Al fine di garantire i processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, nelle more che siano definite, in conformità con lo Statuto regionale, mediante le procedure di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, decorrenza e modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 79 del medesimo decreto legislativo, a decorrere dal 1° gennaio 2015 la Regione e i suoi enti e organismi strumentali esclusi gli enti di cui al Titolo II del predetto decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, applicano le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dal presente articolo. Sono confermate le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.

2. L'affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, l'adozione del piano dei conti integrato, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del predetto decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, nonché l'adozione del bilancio consolidato secondo quanto previsto dall'articolo 11-bis del medesimo decreto legislativo, con riferimento all'Amministrazione regionale sono applicati a decorrere dall'esercizio finanziario 2016.

3. Gli enti locali, i loro enti e organismi strumentali, gli enti strumentali regionali e i loro organismi strumentali, ad eccezione di quelli sanitari, con riferimento alle disposizioni del comma 2 esercitano le facoltà di rinvio previste dal decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dei Titoli I, IV e V dello stesso decreto legislativo a decorrere dall'esercizio finanziario 2015.

4. Le norme di attuazione di cui al comma 1, con riferimento all'Amministrazione regionale, determinano la disciplina riguardante l'organo di controllo e le modalità di esercizio delle funzioni connesse all'applicazione dell'articolo 72 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'Assemblea regionale siciliana, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto della Regione, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 e convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le norme del proprio Regolamento interno, adegua il proprio ordinamento ai principi di cui al decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle esigenze di rendicontazione della Regione.

6. Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia sono disciplinati i tempi e le modalità di approvazione e acquisizione dei rendiconti degli organismi strumentali della Regione.

7. Nel corso dell'esercizio finanziario 2015, ai sensi dell'articolo 51, comma 10, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, continuano a trovare applicazione, con riferimento all'Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio e le ulteriori disposizioni di cui al presente articolo. Per le tipologie di variazioni di bilancio non disciplinate dalle vigenti disposizioni regionali e per quelle fatte salve dal predetto comma 10, la relativa disciplina è definita con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia.

8. Nelle more dell'adozione della nuova disciplina organica di contabilità, per i rinvii all'ordinamento contabile regionale contenuti nel decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) il bilancio finanziario gestionale di cui all'articolo 39, comma 10, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni è approvato dalla Giunta regionale;
- b) continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti sulle modalità ed i limiti del prelievo di somme dai fondi di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti sulle modalità di versamento al cassiere delle somme riscosse, gli strumenti di pagamento previsti dagli articoli 13 e 15 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le norme previste dall'articolo 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
- d) continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti sulle modalità ed i termini per la presentazione all'Assemblea regionale siciliana del rendiconto generale della Regione. A decorrere dal 1° gennaio 2017, entro il 31 luglio, con preventiva approvazione da parte della Giunta entro il 30 aprile, è approvato il rendiconto generale della Regione dell'anno precedente.

9. Gli enti strumentali e gli organismi strumentali della Regione adeguano i propri regolamenti contabili alle disposizioni del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando che le disposizioni dei regolamenti in contrasto con quelle del medesimo decreto legislativo cessano di avere efficacia dall'1 gennaio 2015.

10. Su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, la Giunta regionale provvede, nei termini, secondo le ulteriori modalità e per gli effetti previsti dai commi 7 e seguenti dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi risultanti all'1 gennaio 2015. Il relativo provvedimento è trasmesso all'Assemblea regionale siciliana.

11. Con le medesime modalità di cui al comma 10 si provvede al riaccertamento dei residui in ciascun esercizio finanziario nei termini ed ai sensi dei commi 8 e seguenti dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

12. Per l'esercizio finanziario 2015 ai sensi dell'articolo 11, comma 16, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, nel corso dell'esercizio provvisorio continua ad applicarsi la disciplina vigente nell'esercizio finanziario 2014.

13. Per quanto non diversamente regolato per effetto del rinvio operato dal comma 1 e per effetto delle ulteriori disposizioni introdotte dal presente articolo, continua a trovare applicazione la vigente disciplina regionale di contabilità.

14. È abrogato il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.”.

Nota all'art. 6, comma 6, lett. b):

Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 recante “Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.” è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 23 marzo 2010, n. 68, S.O.

Note all'art. 6, comma 9:

L'articolo 2399 del codice civile così recita:

“Cause d'ineleggibilità e di decadenza.

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.

Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.”.

Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.” è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 19 aprile 2013, n. 92.

L'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 recante “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.” così dispone:

“Finalità ed ambito di applicazione.

1. Le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale ed i rapporti di lavoro e d'impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, al fine di:

- a) accrescere l'efficienza dell'Amministrazione regionale in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei paesi della Comunità europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
- b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva del personale, diretta ed indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica regionale;

c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, sostituendo al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Consiglio dei Ministri rispettivamente il Presidente della Regione e la Giunta regionale.

3. Gli enti di cui al comma 1 si adeguano anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano al regime giuridico di cui al presente titolo adottando appositi regolamenti di organizzazione secondo le procedure di cui all'articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212, all'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e all'articolo 3 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2. Per i rimanenti enti pubblici non economici il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente, provvede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge all'emanazione dell'apposito regolamento tipo. I suddetti regolamenti sono trasmessi alla Presidenza della Regione che ne cura la raccolta e la pubblicazione.

4. Al fine di assicurare la funzionalità dell'ordinamento finanziario e contabile ai tempi di attuazione della riforma dell'organizzazione amministrativa e della dirigenza, gli enti pubblici di cui al comma 1, che applicano le disposizioni del regolamento di contabilità approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, continuano ad osservare detta normativa per l'esercizio 2004”.

Nota all'art. 6, comma 14:

L'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.” così dispone:

“Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria.

1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.

2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.”.

Nota all'art. 7, commi 1 e 2:

L'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2020, n. 33 recante “Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022. Modifiche di norme in materia di stabilizzazione del personale precario.” così dispone:

“Clausola di salvaguardia.

1. In caso di mancata approvazione delle modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, determinate dalla Commissione paritetica in data 24 novembre 2020 ed attualmente all'esame del Consiglio dei Ministri, che prevedono il differimento delle quote del 2020 relative al recupero del disavanzo, pari ad euro 421.889.971,86, gli oneri della presente legge, per l'importo di euro 351.753.973,32, trovano copertura a valere sulle risorse non ancora utilizzate di cui all'articolo 111 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni.”.

Note all'art. 7, comma 3:

Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2020, n. 33 recante “Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022. Modifiche di norme in materia di stabilizzazione del personale precario.” così dispone:

“Art. 1

Rifinanziamento e riduzioni autorizzazioni di spesa.

4. Per le finalità di cui al comma 8, dell'articolo 47, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 2020 l'ulteriore spesa di 33.000 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, capitolo 156604).”.

Per il comma 8 dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale.” vedi nota all'art. 2, comma 2.

Nota all'art. 7, comma 6:

L'articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36 recante “Disposizioni urgenti in materia di personale e proroga di titoli edilizi. Disposizioni varie.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Disposizioni in favore del libero Consorzio comunale di Siracusa.

1. L'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica è autorizzato a concedere un contributo di 1.500 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2020, al libero Consorzio comunale di Siracusa per la corresponsione degli emolumenti al personale dipendente ed al personale della società partecipata Siracusa Risorse.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si fa fronte mediante corrispondente riduzione, per l'esercizio finanziario 2020, della Missione 1, Programma 4, capitolo 219202.

3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il commissario straordinario del libero Consorzio comunale di Siracusa presenta all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica ed all'Assessorato regionale dell'economia un piano di riordino del personale e di razionalizzazione della relativa spesa.”.

Nota all'art. 8, comma 1:

L'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36 recante "Disposizioni urgenti in materia di personale e proroga di titoli edilizi. Disposizioni varie.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Rapporti di lavoro del personale dei soppressi patronati scolastici gestiti dalla Città metropolitana di Catania e dei lavoratori ex Pumex.

1. In favore della Città metropolitana di Catania, per la prosecuzione del rapporto di lavoro del personale di cui all'articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modificazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2021 la spesa di 1.050 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1, capitolo 191321).

2. Per le finalità di cui all'articolo 14 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2021 la spesa di 600 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1, capitolo 313322).

3. Nelle more della determinazione per l'anno 2021 delle assegnazioni in favore degli enti locali per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modificazioni (Missione 18, Programma 1, capitolo 191302) e al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301), agli oneri di cui ai commi 1 e 2 pari a complessivi 1.650 migliaia di euro si fa fronte mediante riduzione delle disponibilità della Missione 1, Programma 1, capitolo 212016.

4. A seguito della determinazione per l'anno 2021 delle assegnazioni in favore degli enti locali di cui al comma 3, le somme di cui al comma 1, pari a 1.050 migliaia di euro, sono poste a carico dell'autorizzazione di spesa per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 8/2017 e successive modificazioni (Missione 18, Programma 1, capitolo 191302) e le somme di cui al comma 2, pari a 600 migliaia di euro, sono poste a carico dell'autorizzazione di spesa per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301).

5. Con decreto del Ragioniere generale della Regione sono apportate al Bilancio della Regione le variazioni di bilancio discendenti dal comma 4 e per il reintegro delle disponibilità della Missione 1, Programma 1, capitolo 212016 per l'importo complessivo di euro 1.650 migliaia di euro."

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 934

«Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2021. Disposizioni finanziarie varie».

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Musumeci) il 29 dicembre 2020 su proposta dell'Assessore per l'economia (Armao).

Trasmesso alla Commissione 'Bilancio' (II) il 29 dicembre 2020.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 238 del 29 dicembre 2020, n. 239 del 30 dicembre 2020 e n. 241 del 18 gennaio 2021.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 241 del 18 gennaio 2021.

Relatore: Riccardo Savona.

Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 243 del 18 gennaio 2021.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 243 del 18 gennaio 2021.

(2021.3.183)017

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

VITTORIO MARINO, *direttore responsabile*

MELANIA LA COGNATA, *condirettore e redattore*

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

PREZZO € 3,45

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione